



Rassegna Stampa 16 agosto 2023

A cura della dott.ssa Maria Grazia Elfio

Ufficio Stampa e Comunicazione

ufficiostampa@villasofia.it

Centomila

Record di sbarchi: in 8 mesi come in tutto il 2022 Bonaccini: "Ormai nelle città è emergenza migranti"

- A.Z.

Centomila. Ed è solo Ferragosto. Centomila arrivi (via mare) e 2.100 morti (sulla rotta del Mediterraneo centrale) con ancora davanti almeno due mesi e mezzo di condizioni meteo favorevoli. E 130.000 persone in un sistema di accoglienza in implosione. L'anno scorso, per raggiungere la cifra simbolica del ritorno agli anni dei grandi flussi migratori, si era arrivati alla vigilia di Natale per poi chiudere l'anno a 105.000 arrivi, quest'anno invece il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi potrà annunciare (di certo con poco entusiasmo) il giro di boa nel briefing di Ferragosto al Viminale.

Numeri più che raddoppiati, consistenti ma assolutamente gestibili in un Paese come l'Italia, che nel 2016 ha toccato il record di 180.000 sbarchi. Ma che il governo Meloni è riuscito a trasformare in emergenza vista l'assoluta mancanza di qualsiasi piano di programmazione di un fenomeno che prometteva di ridimensionare. Di certo l'obiettivo di azzerare gli sbarchi, rimpatriare immediatamente i non aventi diritto alla protezione internazionale, ridurre al minimo le spese di accoglienza, costringere l'Europa a condividere concretamente con l'Italia la difesa delle frontiere è andato miseramente a sbattere contro la realtà di un fenomeno che la storia ha dimostrato essere impossibile da cancellare.

L'unica cosa fatta è il decreto flussi che, per la prima volta con programmazione triennale, aprirà vie d'ingresso a 450.000 lavoratori stranieri. Ma è un provvedimento a media e lunga scadenza. Nell'immediato, il naufragio di Cutro a febbraio, quello di Pylos a giugno, oltre alle decine di barchini ingoiati sulla rotta tunisina (l'ultimo ancora ieri, con dodici vittime tra cui donne e bambini) hanno acceso l'allarme rosso dei soccorsi. Impossibile fare a meno della flotta umanitaria se non si vuole vedere il bilancio dei morti impennarsi. Così, nell'ultimo mese e mezzo, sono stati più di cento i soccorsi plurimi (vietati dal decreto Cutro alle navi umanitarie) che la Guardia costiera italiana si è vista costretta a richiedere alle ong, anche in zona Sar maltese o libica. Senza che questo, però, inducesse il Viminale a soprassedere sulla decisione di assegnare porti di sbarco lontanissimi, con la giustificazione di dover alleggerire il peso dell'accoglienza su Sicilia e Calabria. Da dove, comunque, i migranti vengono fatti salire sui bus e spediti altrove.

Sotto il peso dell'accoglienza stanno ormai crollando tutte le Regioni che non sanno più dove mettere in nuovi ospiti. E così il Viminale ha invitato i prefetti a cacciare dai centri i richiedenti asilo che hanno ottenuto la protezione internazionale ma sono ancora privi del permesso di soggiorno (e dunque della possibilità di avere un tetto o un lavoro).

«Nelle città ormai è emergenza arrivi. Peccato non ne parlino i telegiornali. Urlavano "porti chiusi", "è finita la pacchia" e "prima gli italiani", ma la destra sta dimostrando manifesta incapacità nella gestione dell'immigrazione», va giù duro il governatore emiliano Stefano Bonaccini. Ma anche il leghista Zaia non la vede certo rosea: «L'Europa è latitante. Spero non tornino le tende ma vedo numeri inquietanti, il Veneto sta già ospitando 9mila migranti, e abbiamo previsioni che parlano di arrivi in Italia pari al doppiodell'anno scorso».

Le tende sono già state montate in Sicilia per la realizzazione, a Porto Empedocle, di uno degli hotspot volanti pensati dal commissario per l'emergenza Valerio Valenti per alleggerire Lampedusa perennemente al collasso, salvata dal lavoro instancabile della nuova gestione della Croce Rossa. Ma ieri, sotto le tende di Porto Empedocle c'erano quasi 1.200 persone, 40 gradi di giorno, all'addiaccio la notte. Da qui la soluzione trovata dal prefetto Filippo Romano di aprire per loro il Palasport in disuso, scatenando le proteste di commercianti e residenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L'allarme di Zaia "Spero non tornino le tende, alcune previsioni parlano di arrivi doppi rispetto all'anno scorso"

ansa/guardia costiera

Muro del governo contro i sindaci niente fondi per i progetti Pnrr

L'Anci chiedeva di rivedere lo stop ai 2,6 miliardi per i piani di riqualificazione delle aree metropolitane Cantieri già pronti chiavi in mano in molte città, ma che dopo lo slittamento delle risorse sono saltati dagli obiettivi

DI ROSARIA AMATO

ROMA — «Clima costruttivo», ma il Viminale ha opposto un muro a tutte le richieste dell'Anci nella riunione sui progetti cancellati dal Pnrr. E quindi, pur registrando le ferme assicurazioni da parte del ministro Matteo Piantedosi sulla continuità e sulle coperture finanziarie dei progetti, che il governo si impegna a trovare nel momento in cui la Commissione Europea darà il via libera alla revisione del Pnrr, i sindaci rimangono contrariati e preoccupati. Nessuna apertura non solo sulla richiesta di confermare i finanziamenti del Pnrr per i 31 Piani urbani integrati, ma neanche su quella di esaminare almeno «caso per caso quali opere siano eventualmente a rischio di bocciatura da parte della Commissione Europea», mantenendo così una quota parziale dei fondi. Scelta che, aveva spiegato a Repubblica il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, avrebbe rassicurato i sindaci e le imprese che devono farsi carico dei lavori, evitando una fase di stallo o addirittura di blocco. «Parliamo di opere cruciali per le nostre città - ribadisce Decaro - interventi per le periferie che potranno risanare situazioni sociali ed economiche difficili: perché dobbiamo metterle a rischio con un cambio immotivato della fonte di finanziamento?».

Anche sulle ragioni della decisione i sindaci si sono trovati di fronte un muro: «Nessuna spiegazione». Eppure per mesi il ministro del Pnrr e dei rapporti con la Ue Raffaele Fitto ha ripetuto che sarebbero stati esclusi dal Next Generation Eu solo i progetti che rischiavano di non essere completati entro il 2026, termine ultimo fissato da Bruxelles. Ma non è certo il caso dei Pui, che vantano oltre il 94% dei lavori già assegnati, diverse città hanno già raggiunto il traguardo del 100%. E visto che il governo ha deciso che dal Pnrr usciranno anche altre due linee di progetti riservate ai Comuni, per un totale di 13 miliardi, è difficile non chiedersi se ci siano riserve nei confronti dei sindaci. O dei progetti: nell'intervista di due giorni fa a Repubblica la premier Giorgia Meloni afferma che «rispetto agli obiettivi del Pnrr - che sono strategici, di innovazione, di infrastrutturazione - i progetti da mille euro sulle ringhiere sono incompatibili». Senonché tra i progetti tagliati ci sono invece piani di risanamento attesi da decenni da periferie che si sono sentite a lungo abbandonate dalle istituzioni. «Al ministro abbiamo segnalato il rischio grave di suscitare un clima di sfiducia dei cittadini verso lo Stato, visto che si crea incertezza laddove noi sindaci avevamo assunto impegni con le nostre comunità», afferma Decaro. A questo rilievo invece Piantedosi non si è sottratto, spiegando fonti che hanno seguito la riunione, replicando che questi progetti sono «di interesse strategico per il Viminale», e aggiungendo di averne accettato il provvisorio definanziamento solo perché il governo si è impegnato a trovare fondi alternativi che permettano di condurli tutti a buon fine nei tempi previsti. Resta comunque la domanda sul perché si siano definanziati in blocco tre linee di progetti legati ai Comuni, 13 miliardi sui 16 totali che dal Pnrr passeranno al RepowerEu.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il flop di Fdl nelle Marche a un anno dall'alluvione solo 44 milioni su 400

La destra non finanzia la "sua" Regione

di Romina Marceca L'attacco della premier Giorgia Meloni al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd) «che cerca visibilità», perché ha chiesto un'accelerata sui fondi per l'alluvione di maggio, stride con la calma piatta nelle Marche. Qui non c'è un governatore, Francesco Acquaroli (Fdl), che è anche commissario per l'emergenza a differenza di Bonaccini, che incalza la premier. E da Giorgia Meloni non è arrivata alcuna lettera al presidente della Regione per specificare la cifra dei fondi stanziati. Eppure nelle Marche, secondo i sindaci, c'è l'immobilità o quasi da un anno. Le cifre parlano e anche il paesaggio, rimasto in parte devastato dall'alluvione del 15 settembre 2022 con 12 vittime e una dispersa. Ma andiamo con ordine.

Il governo Draghi all'indomani del disastro aveva stanziato 5 milioni subito distribuiti ai comuni, la premier Meloni ne aveva aggiunti altri 400 tra decreto legge Aiuti quater e Legge di bilancio del dicembre 2022. Denaro da erogare in tre anni. Per la Regione, però, il fabbisogno ammontava a un miliardo. Nelle casse delle Marche, dallo scorso marzo, ci sono 96,7 milioni. Una cifra troppo bassa se si pensa che a chiedere ristori e finanziamenti sono 71 centri. In diversi comuni sono arrivate briciole o poco più: 44 milioni.

«Siamo in forte difficoltà, non posso ricostruire un paese con un geometra e un ragioniere al comune. Una vita non basta», si sfoga Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, comune di Pesaro-Urbino. Sono 70 i milioni di danni tra territorio, privati e imprese ma sono arrivati 523 mila e 311 euro per le somme urgenze, 20 mila euro come contributi di autonoma sistemazione per chi è fuori casa, 128 mila per i privati e 915 mila euro per le imprese. Percentuali tra il 12 e il 33 per cento rispetto a quanto richiesto. «Non si sa chi fa cosa, non sappiamo il come e il quando, serve maggiore dialogo, coordinamento e supporto tecnico», denuncia da tempo il primo cittadino. Che ha anche un altro problema oltre a 15 mila tonnellate di materiale e rifiuti ancora accantonate, strade compromesse e decine di frane su cui intervenire. «Il depuratore non funziona dal giorno dell'alluvione — spiega — e dei 50 milioni per danni al patrimonio pubblico ho ricevuto 0 euro per il ripristino definitivo. Nel fiume Burano finiscono le acque nere e abbiamo lanciato l'allarme alle autorità competenti». È amaro il commento di Alessia Morani (Pd): «Le Marche sono molto indietro e sono uscite dai radar».

Nella vicina Serra Sant'Abbondio dei 450 mila euro spesi per i primi lavori ne sono stati liquidati 75 mila. La ricostruzione per 55 milioni resta al palo. Nel frattempo l'alluvione in Emilia Romagna ha aperto una nuova voragine. «Non si finisce mai — è affranto il sindaco Ludovico Caverni — . Ci rimborseranno solo il 30 per cento delle spese sostenute per acquisti. E io ho speso per 200 transenne 35 mila euro». A Barbara, provincia di Ancona, restano ancora 146 mila gli euro versati ai privati su 2,6 milioni richiesti: la stessa cifra che il sindaco Riccardo Pasqualini aveva riferito a Repubblica nel maggio scorso. Per le somme urgenze sono stati liquidati 490 mila euro, il 90 per cento. Si attende un milione e 800 mila euro per i tre ponti crollati. «Non si capisce chi è il soggetto attuatore. Ho chiesto da Acquaroli in giù, nessuno risponde», dice il sindaco. La Regione Marche in una nota sullo stato dell'arte punta l'accento su «44 milioni per il risarcimento delle spese sostenute, il pagamento dei contributi di autonoma sistemazione ed il riconoscimento alle famiglie ed alle imprese dei primi ristori». Per poi aggiungere: «A poco meno di un anno dall'alluvione, a fronte dei 400 milioni stanziati dal governo, gli ultimi 100 dei quali previsti per il 2024, sono state allocate e programmate tutte le risorse». Un lavoro complesso che «deve sempre presupporre e considerare i tempi della burocrazia e delle procedure di legge». Ribatte il sindaco di Cantiano: «Un rimpallo alla protezione civile, che approva i progetti, per nascondersi dietro al paravento della burocrazia». La stessa che lascia Arcevia, nell'anconetano, con 9 ponti chiusi e una ricostruzione per 36 milioni ancora, dopo quasi un anno, da rimodulare. «I tecnici della Regione stanno verificando se la cifra è esatta», spiega il sindaco Dario Perticaroli. E l'autunno già bussa alla porta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindaci in rivolta per i fondi che arrivano ai Comuni con il contagocce

Il fango Abitanti e volontari spalano il fango dalle strade dopo l'alluvione del settembre 2022

YARANARDI/REUTERS

IL CASO

Dalla Puglia dei vip all'Albania low cost Meloni ospite di Rama

La premier lascia a sorpresa la masseria per una visita privata (con il traghetto) nel Paese meta turistica di molti italiani

DI DAVIDE CARLUCCI E DAL NOSTRO INVIATO EMANUELE LAURIA

CEGLIE MESSAPICA — Il suo Ferragosto con la famiglia, alla fine, Giorgia Meloni ha deciso di trascorrerlo in Albania. Imbarcandosi a sorpresa, con i parenti più stretti, su un traghetto della compagnia greca A-Ships. Sei ore e mezza di navigazione da Brindisi a Valona, insieme a un migliaio di altri passeggeri. Mettendosi alle spalle, almeno per un paio di giorni, la quiete della Valle d'Itria e il suo stesso proposito di isolamento «dopo tre anni in cui non ho mai staccato la spina». La premier che invoca la privacy si sottopone a un'affollata traversata dell'Adriatico per rispondere all'invito del primo ministro albanese Edi Rama, che l'accoglie mobilitando un corposo apparato di sicurezza che comprende - stando a fonti di informazioni locali anche un'ambulanza. «Una visita privata - sottolinea Rama - Giorgia è venuta in nave con una marea di italiani per stare tre giorni in tranquillità. Io le ho dato il benvenuto e l'ho lasciata in pace! Ma tutta l'Albania adesso parla della sua massima semplicità e del suo arrivo, con la famiglia, in mezzo alla gente. Non posso dire altro perché ho l'obbligo di rispettare la sua privacy». L'enfasi tradisce la stima di Rama per Meloni, che il leader albanese ha definito «un'erede di una tigre». Il blitz ferragostano dell'inquilina di Palazzo Chigi rinsalda un'amicizia e consente una vetrina di prim'ordine al Paese delle aquile che sta scoprendo quest'estate un boom turistico senza precedenti: «Sulle nostre spiagge sono arrivati almeno 500 mila italiani», ha segnalato Rama, che neigorni scorsi si era prodotto, sui social, in un ardito parallelismo fra l'esodo di turisti italiani verso le coste albanesi e gli sbarchi dei profughi che, sulla rotta contraria, interessarono la Puglia nel 1991.

Sul turismo, in realtà, la sfida è aperta. E una delle persone più vicine a Meloni anche in questi giorni, il cognato e ministro Francesco Lollobrigida, l'aveva rilanciata solo venerdì scorso durante una visita al mercato ortofrutticolo di Fasano, preannunciando nei fatti la trasferta a Valona: «Sono curioso di vedere con i miei occhi - aveva detto Lollobrigida - la divaricazione tra l'offerta pugliese di grandissima qualità e quella albanese, che sta cercando di recuperare terreno guardando alle nostre eccellenze. Siamo certi che quello che troviamo qui non lo possiamo ritrovare lì».

Ma gli interessi che legano i due Paesi sono evidentemente più forti della contesa sul turismo low cost: è recente un accordo fra il governo albanese con Eni, che sta lavorando in un'area dove c'è gas e petrolio on shore. E lo stesso Rama ha incitato il governo italiano a investire nel suo Paese per realizzare infrastrutture, ferrovie in primis. Insomma, in questa breve vacanza sulle coste dello Stato dirimpettaio, Meloni potrebbe unire all'agognato relax l'approfondimento di qualche dossier sul tavolo anche delle ambasciate.

Il tema più caldo riguarda l'energia, con la questione aperta del gasdotto sottomarino adriatico e l'ipotesi della costruzione di una centrale nucleare in territorio albanese. Possibile che questi argomenti siano almeno sfiorati nelle conversazioni informali sul terrazzo sul mare della residenza estiva del governo, a Dhermi, non distante dal porto di Valona. Prima del ritorno della premier fra gli ulivi della masseria di Ceglie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tema più caldo fra i due Paesi riguarda l'energia, con la questione del gasdotto sottomarino adriatico

Con Edi RamaGiorgia Meloni con il premier albanese in una foto di archivio

IL RETROSCENA

Tassa sulle banche, Tajani insiste: “Va corretta e non cambio idea”

Il leader di FI, non coinvolto sulla norma dalla premier, riscontra “difetti nel merito e nel metodo” E anche su Le Pen restano le distanze

DAL NOSTRO INVIATO EMANUELE LAURIA

CEGLIE MESSAPICA — *«Capisco la premier ma non cambiamo idea». Non è una sfida, e Antonio Tajani ci tiene a farlo sapere. Anzi, il leader di Forza Italia ha detto a un deputato di ritenersi “il ministro dell’armonia”. Però la posizione sul provvedimento varato dal governo che tassa gli extraprofiti delle banche rimane negativa: «È una misura che vogliamo cambiare in Parlamento», questa la linea che il vicepremier sostiene, dopo essersi consultato in queste ore con i dirigenti del partito e con i suoi consiglieri economici. Tajani ha letto l’intervista a Repubblica in cui la presidente del Consiglio si assume tutta la responsabilità dell’atto che colpisce gli istituti bancari, accusandoli di avere creato una “distorsione” aumentando gli interessi sui mutui ma non quelli, a vantaggio dei risparmiatori, sui depositi. La premier ammette che Tajani e altri esponenti della maggioranza non erano stati informati del provvedimento contro gli extraprofiti, sostanzialmente per una questione di riserbo: «La cosa non poteva girare troppo», aveva sintetizzato la premier. Ma i contraccolpi sulla coalizione restano evidenti. Matteo Salvini resta sul vago. Dice però che lui un parere sui prelievi dagli extraprofiti delle banche l’ha dato, come in altre occasioni: «In alcuni casi ho avuto ragione e in altre purtroppo no».*

Tajani è molto più netto. Ci sono argomenti, d’altronde, che oggi separano Fi dalla premier: Meloni non ha posto veti su un’alleanza con Marine Le Pen dopo le Europee. Il titolare della Farnesina - raccontano i suoi - ribadisce che il Ppe non potrà mai andare con la leader della destra francese.

E poi, appunto, c’è la perplessità sulla tassazione degli extraprofiti bancari, che Tajani non ha nascosto alla premier. Forse anche per l’impatto che lo stesso provvedimento avrebbe sui conti di Fininvest e delle aziende controllate. Di certo, parlando con i tanti parlamentari che in questi giorni l’hanno sentito, ha denunciato «un difetto nel merito e nel metodo». Quanto al merito, i limiti della norma sono dimostrati - a suo modo di vedere - dal fatto che lo stesso governo si è prodotto in una parziale retromarcia, mettendo un tetto al prelievo: lo 0,1 per cento del totale dell’attivo delle banche. Ma Forza Italia vuole andare oltre: «Abbiamo già definito una serie di emendamenti - dice Tajani - perché sul serio i cittadini possano continuare a beneficiare del sostegno del sistema creditizio». Secondo il vicepremier «dovremmo escludere dalla tassazione quelle banche che non sono sotto il controllo della Bce. Sono i piccoli istituti. Sono le banche di prossimità. Quelle che raccolgono soprattutto al Centrosud i risparmi degli italiani ». Riferimento non casuale, quello al Meridione, dove risiede lo zoccolo duro dell’elettorato di Forza Italia, dove governano due presidenti della Regione influenti come il calabrese Roberto Occhiuto e il siciliano Renato Schifani.

E sul metodo adottato dalla premier rimangono tutte le perplessità. Le stesse che, anche prima dell’intervista di ieri, Tajani aveva espresso a Meloni in un faccia a faccia durato quasi un’ora.

Il problema, ha spiegato il segretario di Forza Italia, non starebbe tanto nel mancato coinvolgimento suo o di altri ministri. Ma nel non avere informato le banche del provvedimento che le colpiva, quelle stesse banche cui fino a qualche giorno prima si chiedeva collaborazione nel tentativo di contenere i sacrifici per i risparmiatori. Soprattutto, è il ragionamento di Tajani nelle conversazioni fatte con i colleghi, questa mossa rischia di «pregiudicare il grande lavoro fatto per dare al governo uno standing internazionale elevato». Critiche come quelle del Financial Times pesano, e la paura è quella di «serie ripercussioni sulla credibilità del nostro Paese fuori dai confini», effetti che l’Italia - con un debito pubblico in aumento non può permettersi. Il ministro degli Esteri ha già fatto sapere alla premier «di voler dare il massimo contributo, con spirito propositivo » per correggere gli aspetti negativi della norma. Senza sfide ma con un messaggio chiaro: il provvedimento che sanziona gli extraprofiti delle banche va cambiato. E Forza Italia, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie, non farà sconti. Uno dei passaggi più delicati, fra quelli che attendono il governo in autunno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepremier e leader di FI

La crisi della Lega

Salvini perde i militanti Sparisce una tessera su tre E in Lombardia è un crollo

DI MATTEO PUCCIARELLI

MILANO — Lombardia: perdita secca del 44 per cento. Veneto: 26 per cento. Piemonte: 28 per cento. Emilia: 43 per cento. La matematica lascia poco spazio alla propaganda del «va tutto bene», molto in voga in via Bellerio. Eccoli qui i numeri del tesseramento della Lega, messi nero su bianco nei 23 bilanci del 2022 delle varie ramificazioni territoriali del partito, sotto la voce di “quote associative annuali”. Sommando i vari introiti e confrontandoli con quelli del 2021 viene fuori un meno 32 per cento. Da 1,078 milioni a 741 mila euro.

Per un partito che ha sempre fatto della militanza e del radicamento sul territorio il proprio punto di forza, sono numeri che dovrebbero suonare come un pericoloso campanello d'allarme, specie perché l'emorragia è maggiore proprio laddove il Carroccio era nato e ha il suo fortino, per l'appunto in Lombardia. A differenza di comunicati stampa, dichiarazioni pubbliche e card per i social dove tutto ha il sapore trionfalistico, con i bilanci della Lega, anche in virtù della normativa legata al 2 per mille che prevede la piena trasparenza e regolarità per accedervi, i camuffamenti non sono possibili. In media ogni iscritto al partito — ci sono vari tipi di iscrizione, a seconda dell'anzianità — versa 25 euro alle casse locali. La divisione spannometrica è presto fatta e quindi ad esempio i 14 mila militanti lombardi sono diventati 8 mila. Ci sono regioni dove le cose vanno particolarmente male, tipo la Sicilia, passata da 36 mila euro di incasso a 7.600. Oppure la Basilicata, dove la Lega sembra ridotta ad una bocciofila: da 1.390 euro a 825 euro, qualcosa come una trentina di tessere. E pensare che il Carroccio è alla guida della Regione con il centrodestra e nel 2019 prese il 19 per cento, secondo partito dietro il M5S. Sono solo quattro le regioni dove non c'è stato un calo ma un leggero aumento: Friuli Venezia-Giulia, Calabria, Liguria e Alto Adige (separato dal Trentino), pochino per recuperare le perdite del resto d'Italia. All'orizzonte non c'è alcun congresso nazionale dove si potrebbe affrontare pubblicamente il tema, nonostante lo Statuto della “Lega per Salvini premier” varato nel 2019 ne prevedesse la convocazione ogni tre anni. «Roba da esposto in Procura», ci si lamenta tra i non salviniani. E non è detto che questo non avvenga.

Perduto lo scettro del centrodestra, oscurato elettoralmente e mediaticamente da Fratelli d'Italia, per il partito di Salvini il bilancio del 2022 si è chiuso con quasi 4 milioni di euro di passivo. Oltre ai tesseramenti, sono calati di molto i fondi ricevuti dai contribuenti legati alle scelte del 2 per mille destinati alla “Lega per Salvini premier” (questo lo storico dal 2019: 3,1 milioni nel 2019, 2,3 nel 2020, 1,8 nel 2021, 1,2 milioni nel 2022) e lo stesso vale per l'altro guscio, la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, passata da 750 mila euro nel 2019 ai 441 mila euro nel 2022.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Nel 2022 gli introiti del partito per le quote annuali si sono ridotti di 260 mila euro. E in Sicilia sono stati incassati appena 7.600 euro

Leader Matteo Salvini, 50 anni, segretario della Lega

Intervista al leader del M5S

Conte

“La premier fa lobbismo di Stato Sul salario minimo il Paese è con noi”

DI MATTEO PUCCIARELLI

MILANO — *A Giuseppe Conte l'intervista di Giorgia Meloni non è piaciuta: «Nessuna soluzione prospettata: tanto fumo, zero arrosto. Non ha alcuna visione», dice rispondendo agli stessi tre giornali, Repubblica, Corriere della Sera e*

Stampa. «Anzi — dice — il suo metodo di governo è il lobbismo di Stato».

Partendo dal salario minimo, la battaglia delle opposizioni, la presidente del Consiglio vi ha risposto: “Fate il gioco del cerino”.

«L'incontro a Palazzo Chigi è stato surreale. Dopo mesi di discussioni Meloni non aveva uno straccio di soluzione e di fronte alle nostre puntualizzazioni tecniche non c'è stata alcuna controreplica. L'unica idea è stata quella di valorizzare il Cnel di Renato Brunetta. Noi però abbiamo il Paese dalla nostra: la risposta alla petizione online è stata entusiasmante. In autunno faremo contare la voce dei cittadini, anche di quelli di centrodestra che il governo non vuole ascoltare».

Con Brunetta se necessario vi incontrerete?

«Non rifiuto il confronto con nessuno ma il tempo di studiare è ormai finito, abbiamo accumulato studi e statistiche, ora è tempo di agire. E dico una cosa: noi non siamo disponibili a spaccare i lavoratori, pretendiamo dignità del lavoro per tutti e 4 i milioni di lavoratori sottopagati. L'obiettivo del centrodestra è quello invece di varare una misura per una parte della platea. Lo hanno già fatto su reddito di cittadinanza e autonomia differenziata, vogliono dividere il Paese e creare una guerra tra poveri. Il loro modus operandi è il lobbismo di Stato, non c'è una visione di Paese, non concepiscono misure che si rivolgano a tutti».

Meloni dice che nella vostra proposta non c'era inserito, ad esempio, dove trovare i fondi per compensare in parte le imprese.

«Diversivi. L'agevolazione fiscale dipende da come la vuoi fare e per quanto tempo. Se poi vuole, la legge di bilancio gliela scriviamo noi...».

Sul salario minimo c'è il primo tentativo di coordinamento dei progressisti allargato a Carlo Calenda?

«In questo caso è stata sottoscritta una proposta unitaria su una nostra battaglia storica, confido che con l'intervento dei cittadini verrà rafforzata. Altre battaglie ci saranno e altre ancora ne stiamo facendo».

Ad esempio in e per l'Emilia-Romagna, regione che presto tornerà al voto?

«Come da nostro dna varranno temi e programmi, costruire un'opposizione ideologica e a tavolino non funziona. Auspichiamo che la convergenza aumenti».

Meloni sembra non avere paura dell'autunno caldo, lei invece è preoccupato?

«Siamo di fronte a un disastro sociale annunciato, preso sottogamba dal governo, che però sista ampliando con scelte sbagliate.

La social card è una pistola ad acqua contro un incendio sociale. Stiamo tornando agli zero virgola della crescita, per la manovra di bilancio tra fabbisogno di cassa e minori entrate mancheranno alcune decine di miliardi di euro, senza uno straccio di modifica da proporre al nuovo Patto di stabilità e crescita.

Per racimolare qualche voto alle Comunali la presidente del Consiglio ha parlato di tasse “pizzo di Stato” creando un disincentivo, ha alimentato una cultura tossica con ripetute strizzate d'occhio a furbi e furbetti. Una prospettiva viziosa».

Il 7 ottobre sarà in piazza a Roma con la Cgil? Ed è d'accordo sulla proposta di una indicizzazione automatica all'inflazione dei salari?

«Concordiamo appieno sul fatto che c'è un problema di salario povero.

200 mila persone prendevano il reddito di cittadinanza integrando il loro salario e il governo questa soluzione l'ha cancellata. Poi faccio notare che in 22 su 27 Paesi europei dove c'è il salario minimo le retribuzioni sono tutte aumentate, perché innalzare i redditi più bassi ha un effetto benefico anche sugli altri. Invece in Italia da decenni vediamo la compressione salariale e la proletarizzazione del ceto medio.

Quindi potremo sicuramente essere in piazza anche noi come M5S».

Invece ha visto con favore la tassa sugli extraprofitti delle banche?

«Hanno seguito una nostra ricetta ma l'hanno scritta in modo raffazzonato, non porterà introiti significativi. Ma questa logica comunque andrebbe estesa al settore bellico, energetico, farmaceutico e assicurativo. Meloni ne parli con il ministro della Difesa Guido Crosetto: potrà verificare che l'industria bellica in Europa ha fatto +23 per cento in borsa da inizio anno, frutto anche dei mega profitti conseguiti».

Ma armi a parte non teme "ritorsioni" poi sui consumatori?

«Se le norme vengono scritte bene non toccano gli ordinari profitti ma quelli straordinari, che vanno usati in funzione redistributiva. Sono ipotesi caldegiate da economisti come Joseph Stiglitz e Thomas Piketty, o da alcuni report del Fmi. Il problema è se si interviene solo quando si sente il terreno scricchiolare sotto i piedi. Queste norme vanno costruite con competenza tecnica e sagacia e non presentate al mercato come un espediente disperato».

Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari attacca le banche e dice che con i governi progressisti di Pd e 5 Stelle "sono stati fatti regali miliardari alle banche nuocendo alle casse pubbliche". Cosa risponde?

«Sono parole a vanvera. Noi abbiamo garantito la tenuta del tessuto produttivo in un momento in cui rischiavamo il disastro economico, dando sicurezza sociale con il blocco dei licenziamenti e facendoci garanti di prestiti per le imprese. Nel momento più duro abbiamo incentivato la ripresa con transizione 4.0 e superbonus. Invece questa destra sociale è diventata asociale, dedita a un corporativismo selettivo».

Voterà i nuovi decreti Salvini sull'immigrazione?

«No. Quel che vediamo con naufragi e morti in mare è un dramma che scuote le nostre coscienze. Per anni ogni estate Salvini e Meloni ci hanno tormentato sugli sbarchi, adesso che sono più che raddoppiati cercano di sviare l'attenzione, fanno finta di non sapere e non vedere. In Europa Meloni mette al primo posto i suoi amici polacchi e ungheresi e quindi il suo piano di redistribuzione entra in contraddizione. Vuole il piano Mattei senza metterci un euro, indice una conferenza sull'immigrazione senza Francia e Germania. Non ha alcuna visione».

Ma a questo punto non è pentito di aver fatto cadere Draghi?

«Draghi è andato a casa perché nella sua agenda non c'era nulla per fronteggiare la crisi economica e sociale».

©RIPRODUZIONERISERVATAf

Dopo mesi di discussioni Meloni non aveva uno straccio di soluzione

Non ha una visione, crea solo una guerra fra poveri

gf

Il 7 ottobre in piazza con la Cgil. Col Pd le convergenze possono aumentare. Fazzolari contro le banche?

Corporativismo selettivo

g

Presidente del M5SGiuseppe Conte, ex premier, è il leader dei Cinquestelle

Intervista al responsabile siciliano di Antigone

Giorgio Bisagna

“Mancano gli psichiatri Alto il rischio di suicidi durante i mesi estivi”

«Nelle carceri, l'estate è sempre un disastro», dice Giorgio Bisagna, l'avvocato palermitano che presiede Antigone Sicilia: «Non solo per il caldo terrificante, ma anche per la sospensione delle attività».

Com'è possibile?

«Il personale va in ferie, anche i volontari sono spesso in vacanza.

I detenuti invece no, e devono fare a meno delle attività scolastiche e di tutti quei progetti che rendono migliore la permanenza dietro le sbarre».

Continuano ad arrivare notizie di suicidi dalle carceri. Perché non si riesce a fermare questo drammatico stillicidio?

«Non abbiamo mai smesso di denunciare che dietro le sbarre si vive una situazione di disagio. Le brutte notizie continueranno ad arrivare se non si rafforzeranno le squadre di medici e psichiatri: gli operatori sono bravi e preparati, ma troppo spesso non riescono a far fronte a tutti i casi che vengono loro affidati».

La sanità penitenziaria dipende dalle aziende sanitarie locali.

«Dopo l'ennesimo caso e l'ennesimo appello, il presidente della Regione Renato Schifani aveva fatto un'accorata dichiarazione promettendo più finanziamenti su questo fronte.

Ma, al momento, le Asp hanno fatto ben poco. Continuano a mancare medici e psichiatri, ci vorrebbero nuovi concorsi».

Sembra caduto nel vuoto anche l'appello a realizzare altre residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Perché?

«Non ci si rende conto della gravità della situazione. Siamo di fronte a casi di assoluta illegalità: ci sono detenuti dichiarati dai giudici del tutto incapaci di intendere e di volere, non potrebbero proprio stare dietro le sbarre. E, invece, accade anche questo. Con ricadute pesanti sulla vita dei penitenti: delle persone che stanno male devono occuparsi i compagni di cella, poi gli agenti della polizia penitenziaria, e poi medici che spesso non ci sono. Dunque, a fronte di questa situazione, la politica non faccia finta di indignarsi dopo l'ennesimo suicidio in carcere, sarà l'ennesimo suicidio annunciato».

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, propone di utilizzare le caserme dismesse per risolvere il problema del sovraffollamento. Cosa ne pensa?

«È una proposta del tutto inadeguata per far fronte a un problema ormai cronico. La soluzione non è mettere più gente in carcere, ma lavorare per un'applicazione migliore delle misure alternative al carcere. In un'ottica della finalità rieducativa della pena, bisognerebbe anche cambiare la gestione degli arresti domiciliari, attivando pure per questa forma di detenzione i servizi sociali e le attività di risocializzazione che vengono fatte per chi sta dietro le sbarre».

Quali progetti ha Antigone Sicilia?

«Continueremo le visite nei 23 penitenziari dell'Isola, per monitorare in presa diretta cosa accade. E non smetteremo di raccogliere le segnalazioni dei detenuti e dei loro familiari. È necessario che la politica e la società civile prendano sempre più coscienza che l'universo carcere non può essere un ghetto, ma fa parte della nostra comunità».

— s.p.

© RIPRODUZIONERISERVATAf

Il presidente Schifani aveva promesso più impegno per la sanità carceraria

Ma le Asp non hanno fornito nuove risorse

Servono residenze per chi è affetto da patologie Continueremo le ispezioni nei penitenziari

penalista

l'avvocato Giorgio Bisagnag

La spesa sanitaria

Dalla tosse alla febbre boom in Toscana dei farmaci da banco

Secondo il rapporto Aifa una crescita maggiore della media nazionale Il 55% ancora preferisce il medicinale di "marca" all'equivalente generico

di Michele Bocchi toscani hanno una passione per i farmaci a pagamento, quelli che si acquistano senza ricetta. La nostra regione è sul podio, tra le più grandi (dopo Liguria e Campania), per quanto riguarda il consumo di medicinali cosiddetti "sop" e "otc", sigle che li distinguono in base alla possibilità di essere tenuti sul bancone della farmacia o meno. Si tratta comunque di prodotti definiti da automedicazione. Ogni giorno, quasi 137 toscani ogni mille, che poi vorrebbe dire circa 480 mila persone prendono almeno una dose di questi farmaci spendendo in tutto 187 milioni ogni anno. Si tratta ad esempio di ibuprofene e paracetamolo in dosaggi che non richiedono la ricetta e che spesso vengono venduti in prodotti con brand molto noti. Ci sono poi sciroppi, composizioni usate contro la tosse, cortisonici e così via. Di questa categoria non fanno parte gli integratori, che non sono medicinali.

Il dato arriva dal rapporto Osmed di Aifa, che ogni anno fa il punto sul consumo dei medicinali nel nostro Paese. Nel 2022 si è visto in tutta Italia un importante aumento di diffusione di questi farmaci, con un generale + 8,8%. Ebbene, la Toscana è sopra la media e arriva a un +10%. Altro segnale del gradimento di queste molecole alle nostre latitudini.

C'è poi un'altra categoria di farmaci a carico del cittadino, quelli in fascia C. Si tratta di prodotti per i quali è necessaria una ricetta bianca del medico e che appunto restano a pagamento. Tra questi ci sono, ad esempio, le benzodiazepine (Valium, Tavor e altri) ma anche i medicinali per la disfunzione erettile e tanti altri ancora. Anche in questo caso i toscani sono forti consumatori, con 275 dosi al giorno per mille abitanti (ben 960 mila persone), e vengono superati solo dai soliti liguri e dagli umbri. Del resto la media italiana è di 241. L'aumento dell'utilizzo tra il 2021 e il 2022, però, è più basso rispetto a quello medio nazionale, e cioè del + 12,9 contro un + 13,8. Per le prescrizioni di fascia C i toscani spendono 235 milioni all'anno.

Un'altra categoria che genera spesa privata è quella dei prodotti a brevetto scaduto. Si trovano ovviamente tra i medicinali di automedicazione e tra quelli di fascia C ma esistono anche in fascia A. Il sistema sanitario infatti rimborsa il prezzo del generico e se un cittadino vuole un prodotto con il brand (cosiddetto "originator") deve pagare la differenza. In Italia, si spendono addirittura 1,1 miliardi all'anno per avere il prodotto di marca anziché il generico. I toscani sborsano 52 milioni di euro, in proporzione molto meno rispetto ad altre Regioni, in particolare del sud. Del resto da noi il consumo dei farmaci generici è più alto, anche se su 100 medicinali per i quali il brevetto è scaduto venduti in Toscana, 55 sono ancora di marca. Si tratta comunque del terzo miglior risultato del Paese.

Riguardo alle tipologie di farmaci in fascia C, la Toscana è la terza (dopo Campania e Lazio) per l'utilizzo di medicinali contro la disfunzione erettile. Ogni giorno vengono assunti da 6,6 maggiorenni su mille. L'uso di anti infiammatori di tipo Fans e di antipiretici l'anno scorso è cresciuto più della media nazionale (addirittura +23% contro +20%).

Tra i medicinali rimborsati, la Toscana è anche tra le prime regioni (al sesto posto in classifica) per il consumo di prodotti per la terapia del dolore. L'anno scorso, tra l'altro, c'è stato un aumento importante dell'utilizzo, del 3,8% contro la media nazionale del 2%. Usare molto questi medicinali viene considerato un fatto positivo e la crescita della prescrizione, in tutta Italia, si è accompagnato nell'ultimo anno ad una diminuzione di spesa, probabilmente legata alla perdita del brevetto di alcuni prodotti.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sesti in Italia per l'uso di prodotti legati alla terapia del dolore, siamo terzi invece per quelli contro la disfunzione erettile

kl numeri Cresce l'acquisto di farmaci senza ricetta: ogni giorno 480 mila toscani ne prendono una dose

Il focus

La Regione col consumo più alto di antidepressivi

È un primato ormai storico, che resiste al tempo e a tutti i tentativi di ridurre la prescrizione. Del resto, secondo molti esperti non è affatto negativo che la Toscana sia la Regione dove si consumano di gran lunga più antidepressivi. E però i dati sono davvero importanti. Da noi ogni giorno si assumono 67.6 dosi di medicinali contro la depressione contro una media nazionale di 46. Cioè circa il 50% in più. Solo la Liguria e la Provincia di Bolzano, con circa 60, si avvicinano alla Toscana.

Sempre sui dati, va detto che l'incremento dell'utilizzo tra il 2021 e il 2023 è stato dell'1,9% tra i più bassi registrati in Italia. Da anni si dibatte sul perché dei risultati toscani. C'è chi li vede negativamente, perché ci sarebbe un'eccessiva medicalizzazione del disagio. Se altre Regioni, anche quelle con i migliori sistemi sanitari del nostro Paese, prescrivono di meno potrebbe essere la Toscana a sbagliare, ad eccedere. Ci sono però anche esperti secondo i quali i dati vanno bene e la prescrizione è più adeguata rispetto a tutto il resto d'Italia. Da noi ci sarebbe infatti una maggiore attenzione ad intercettare e quindi anche curare i disturbi psichiatrici.

L'allarme

Turismo, riaffiora l'incubo "Un'estate a ostacoli ogni intoppo è una stangata"

di Miriam Di Peri Per tutto il giorno i telefoni degli albergatori siciliani non hanno smesso di squillare. Turisti bloccati in aeroporto, persone impossibilitate a partire che chiedevano una camera in più e altre costrette a disdire o modificare le prenotazioni.

La chiusura dello scalo di Fontanarossa causata dall'eruzione dell'Etna ha complicato ulteriormente la vigilia di Ferragosto degli host dell'Isola, in un caos di spostamenti per consentire a chi aveva, ad esempio, prenotato a Siracusa, di raggiungere la sua meta nonostante il volo fosse stato dirottato sullo scalo di Trapani Birgi.

Disagi e danni economici che si sono aggiunti al difficile luglio degli operatori turistici siciliani, segnati dalle settimane di chiusura del terminal A dell'aeroporto di Catania. A questo punto, oltre alla logistica da dover gestire, i rappresentanti di categoria manifestano soprattutto rassegnazione, per una stagione che prometteva numeri da record e che si è trasformata in un inferno di disdette.

È così, per esempio, a Siracusa, dove il presidente di Noi Albergatori Giuseppe Rosano non ci gira attorno: «Passiamo da una tragedia all'altra, sembriamo in ostaggio di un destino crudele. Chi è stato dirottato su Trapani e deve raggiungerci, sta affrontando un viaggio di almeno otto ore, che in alcuni casi arriva fino a 11 ore tra attese e coincidenze». Per il referente degli albergatori siracusani il danno economico «è significativo, registriamo nuovi cali di fatturato in un momento in cui avevamo creduto di esserci lasciati alle spalle il luglio delle disdette». A rispondere a una lettera che Rosano aveva scritto di suo pugno in quei giorni è stata la ministra per il Turismo Daniela Santanchè: «L'ho ricevuta nelle scorse ore — racconta il presidente dell'associazione siracusana — si è impegnata a sostenere gli albergatori siciliani ed è stata la prima buona notizia in una giornata pesantissima».

L'aspetto che gli operatori lamentano maggiormente è «l'inefficienza del trasporto pubblico locale». Nelle settimane di chiusura del Terminal A gli albergatori siracusani avevano «attivato un servizio di transfert da e per gli aeroporti di Trapani e Palermo, proprio per risparmiare ai nostri ospiti il calvario dei mezzi pubblici, ma questa volta — aggiunge Rosano — non abbiamo avuto tempo per attivarci».

Anche perché in assenza di un servizio offerto dalle strutture, viaggiare coi mezzi pubblici risulta spesso proibitivo. Lo racconta Christian Del Bono, presidente di Federalberghi per le Isole minori siciliane: «Abbiamo toccato con mano quanto sia carente la rete dei trasporti siciliana. Ad esempio, per raggiungere le Eolie sconsigliamo vivamente ai turisti di atterrare a Palermo perché poi diventa complicato spostarsi. Ma in questi giorni di emergenze abbiamo visto di tutto. Incluso chi si è trovato a spendere 400 euro di taxi per raggiungere Milazzo da Trapani Birgi. Chiaramente non possiamo prendercela col tassista che sta lavorando e che tornerà indietro da solo, dovendo ammortizzare i costi. Ma così, senza una rete di trasporto pubblico locale in grado di sopperire a un problema prevedibile come l'eruzione dell'Etna, diventa davvero proibitivo lavorare».

Disagi minori, invece, nel Ragusano, dove al contrario «le strutture — dice il presidente di Federalberghi Ragusa Rosario Dibennardo — sono praticamente tutte sold out, al punto da avere inoltrato le richieste che ci arrivavano in altre Province. Abbiamo fatto palestra con la chiusura di luglio per l'incendio all'aeroporto di Fontanarossa — conclude Dibennardo — stavolta ci siamo fatti trovare meno impreparati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disdette e modifiche di prenotazioni

La ministra Santanchè promette aiuti

La penultima emergenza Turisti in coda dopo l'incendio a Fontanarossa

Deserto, non troppo guida al Ferragosto per chi resta in città

Aperti i musei e i megastore Così farmacie, negozi, benzina

dilrene Carmina“ Chiuso per ferie”. L'insegna campeggia sulle saracinesche abbassate di molti esercizi commerciali a Palermo. Oggi va così: bisogna armarsi di pazienza, ma basta un po' di organizzazione e sopravvivere a Ferragosto non sarà così difficile. Almeno, non come vent'anni fa quando nessuno si sarebbe mai sognato di fare la spesa il 15 agosto, per tutti il giorno in cui la città è deserta, si trova parcheggio facilmente ma il pane è meglio scongelarlo dal freezer. Oggi parecchi supermercati sono aperti, anche se solo per metà giornata, e non è difficile imbattersi in un panificio con mafalde e bocconcini appena sfornati. Regola vuole infatti che farmacie e distributori di benzina siano soggetti a turni per consentire l'erogazione del servizio. Tutti gli altri fanno un po' come gli pare. Una guida per cavarsela però fa sempre comodo, oggi più che gli altri 364 giorni dell'anno.

I supermercati aperti

In centro si può andare da “Famila” in via Libertà, aperto 24 ore su 24. Fra Mondello e San Lorenzo la spesa è possibile al centro commerciale “Conca d'oro” dalle 10 alle 21. Un'altra opzione è “Prezzemolo e Vitale” che nella borgata marinara tira avanti fino alle 21,30, prolungando l'orario di apertura rispetto agli altri negozi della catena, aperti fino alle 14. Nel centro storico meglio fare un salto da “Lidl”: non cambia i suoi orari soliti. Come “Eurospin” che serve, tra gli altri, i quartieri Zisa e Brancaccio e resta chiuso solo in via Germania, nei pressi di viale Strasburgo. A Brancaccio si può andare anche da “Decò”, dentro il centro commerciale Forum, con negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino a mezzanotte. Chiusi gli altri “Decò” della città, come pure la “Coop”, mentre chi fa la spesa al “Conad” potrebbe ritrovarselo chiuso: ogni supermarket decide in autonomia. Quello di corso Finocchiaro Aprile, per esempio, resta aperto fino a ora di pranzo.

Farmacie e guardie mediche

Tutte le guardie mediche sono aperte, inclusa quella turistica di viale Regina Elena a Mondello, operativa solo d'estate. « Fanno orario continuato fino a domani alle 8 e riaprono alle 20 per il servizio notturno », spiegano dall'Asp. Le farmacie di turno aperte durante la settimana di Ferragosto sono 12, disseminate nei principali quartieri della città. La “Farmacia della stazione centrale”, in via Roma 1, oggi è il punto di riferimento per il centro storico, mentre in zona Politeama è in servizio la farmacia Cacace di via Giovan Battista Guccia 12, vicino a via Mariano Stabile. A Borgo Nuovo i farmaci si prendono in via Tindari, nel quartiere Malaspina in piazza Tosti 23, in zona Calatafimi in via Palmerino 20/b. Anche a Mondello c'è una farmacia aperta: è in via Piano Gallo 6, tra la piazza e la riserva di Capo Gallo. Le altre farmacie di turno sono “Ausonia”, al civico 101 della via omonima, e le farmacie di corso Finocchiaro Aprile 133, corso dei Mille 528/a, via Montepellegrino 63, via Oreto 322/a e di via Leonardo da Vinci 176.

Benzina garantita, caffè no

Camminare per Palermo alla ricerca di un cornetto caldo è come stare sul tabellone del gioco dell'oca. Per non tornare a casa a pancia vuota bisogna affidarsi alla sorte. «Non è facile tracciare un bilancio degli esercizi commerciali aperti perché, vigendo il libero mercato, ognuno si organizza come crede — osserva Patrizia Di Dio, numero due di Confcommercio nazionale e presidente provinciale di Palermo — Sicuramente sono molti di più che in passato, specie in centro dove si prova a rimediare a questa estate non troppo fortunata dal punto di vista turistico ». E, in effetti, molti negozianti hanno deciso di non chiudere e i bar e ristoranti aperti sono quasi tutti concentrati nel tratto che va dal teatro Massimo ai Quattro Canti, viuzze circostanti comprese. Nessun disservizio invece nella distribuzione di benzina. « La maggior parte dei benzinai non andrà in ferie a Ferragosto per motivi economici legati alla crisi — spiega il responsabile della Federazione italiana gestori carburanti di Messina, Stello Bossa — Il self service sarà comunque garantito».

Porte aperte nei musei

È quasi un giorno come gli altri per i musei della città: dalla Cappella Palatina al museo Salinas, Palermo apre i suoi gioielli ai turisti a Ferragosto. Chi rinuncia alle spiagge, che si preannunciano affollatissime, ha oggi ottime alternative. La Galleria di arte moderna fa orario pieno e accoglie i visitatori dalle 9,30 alle 18,30. Aperti fino a sera anche lo Steri e l'Orto botanico, che chiudono rispettivamente alle 19 e alle 20. Orario ridotto per Palazzo Reale e la Cappella Palatina, con chiusura dei cancelli alle 12,30. Fino all'ora di pranzo si possono visitare anche la galleria di Palazzo Abatellis e il museo Salinas (chiusura alle 13,30), il castello della Zisa, Palazzo Mirto e il chiostro di Monreale (stop alle 13).

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco come vivere la giornata di mezza estate in una Palermo meno vuota rispetto al passato

Si può fare la spesa in mattinata in molti supermercati

Pochi i bar in attività lontano dal centro e dai luoghi di mare

?Il "ponte"Lo scenario insolito di via Libertà semideserta ieri pomeriggio vigilia di Ferragosto(foto Igor Petyx)kShopping continuoCarrelli della spesa in uno dei centri commerciali aperti anche oggi

Il commento

E sulla spiaggia la festa cominci ma non per tutti

di

Massimo Lorello

?

segue dalla prima di cronaca

L'obiettivo

di Massimo Lorello Mare inquinato dagli scarichi fognari, polvere e pietre al posto della sabbia. La costa dell'Arenella e di Vergine Maria è così da almeno quarant'anni. E da quarant'anni il Comune di lei se ne infischia tutti i santi giorni. Tutti, tranne uno. A Ferragosto il sindaco ordina che nessuno vada su quella spiaggia a festeggiare. Un lockdown senza Covid, che colpisce soltanto la povera gente. Perché è la povera gente che non ha una villa dove trascorrere all'aria aperta la ricorrenza dell'estate. È la povera gente che non può permettersi di cenare in uno stabilimento balneare. Ed è sempre la povera gente che considera appetibile una spiaggia di terra e rifiuti edili bagnata dall'acqua ai colibatteri fecali. Il Comune dovrebbe ringraziarle, queste persone che danno vita a un luogo invivibile. E invece le punisce negandoglielo proprio la sera in cui tutti escono per festeggiare.

lcontinua a pagina 4

del sindaco Roberto Lagalla, come argomenta nella sua ordinanza, è «prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio». Quale degrado e quale incuria potrebbero superare l'incuria e il degrado dei quali il Comune è responsabile da quarant'anni?

Il primo cittadino vuole evitare gli ombrelloni e le tende che solitamente la povera gente piazza all'Arenella e a Vergine Maria la sera di Ferragosto. Il problema, vero, è che spesso qualcuno accende un falò e tanti altri abbandonano i rifiuti. Basterebbe controllare che questo non accada e basterebbe rafforzare il servizio di pulizia.

Certo, servono i fondi ma il sindaco ha un anno per reperirli e certamente non può dire che Ferragosto sia un evento inaspettato e imprevedibile.

Stanzare soldi per pulire le spiagge a Ferragosto è una scelta politica. Nasce dall'idea che tutti i cittadini abbiano il diritto di festeggiare all'aria aperta. Negarlo per ragioni di igiene ambientale o di ordine pubblico significa stabilire che una fascia della popolazione non è in grado di comportarsi civilmente, anche se gli incivili sono solo alcuni.

Come alcuni e non tutti sono i politici disonesti, alcuni e non tutti sono i ricchi che evadono le tasse. I poveri, invece, a Ferragosto vanno penalizzati tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il racconto

Blitz e volanti vista mare Lotta a tende e falò dall'Arenella a Taormina

I vigili in azione anche a Romagnolo Lido off-limits a San Vito Lo Capo

di Tullio Filippone Fino alle 19 di domenica sulla spiaggia dell'Arenella non c'era nemmeno un ombrellone. Poi, quando sono andate via le pattuglie dei vigili, l'arenile di fronte alla borgata si è riempito di tende e gazebo, tanto che polizia municipale e Capitaneria di porto si sono sentite in dovere di intervenire con la mano pesante nel primo pomeriggio di ieri. È uno dei simboli del Ferragosto della "caccia agli accampamenti e ai falò", che ha visto molti sindaci siciliani, spesso su indicazione delle prefetture e dei comitati per l'ordine e la sicurezza, vietare le spiagge e i fuochi notturni con ordinanze e misure molto restrittive per blindare le spiagge pubbliche. Dai jersey e dalle barriere all'Arenella, a Vergine Maria e a Romagnolo, a Palermo, fino alla chiusura totale delle spiagge come succede a San Vito Lo Capo e a Campofelice di Roccella. E al pugno di ferro agitato dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, per una manciata di tende.

Task force all'Arenella

A Palermo, dove il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un'ordinanza "per prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio", i vigili e le forze dell'ordine hanno concentrato gli sforzi nelle due spiagge più a rischio bivacchi, cioè Arenella e Vergine Maria. Lungo quei litorali in teoria interdetti alle balneazione per gli scarichi fognari, ma in realtà frequentatissimi, la polizia municipale ha montato nei varchi di accesso jersey di cemento che hanno impedito alle auto di arrivare vicino alla riva. «Quest'anno — dice il commissario Benedetto Cassarà — siamo riusciti a prevenire gli accampamenti con risultati migliori degli anni passati. Siamo dovuti intervenire soltanto all'Arenella, dove abbiamo trovato alcune tende già montate, e a Romagnolo, dove erano riuscite ad accedere al litorale due auto prima che bloccassimo tre varchi».

Nella piccola spiaggia a ridosso del budello di case sul mare e accanto al porticciolo dell'Arenella, intorno alle 10,30, i vigili hanno trovato una ventina fra tende e gazebo, questi ultimi "tollerabili" a rigore di ordinanza fin quando restano aperti e sono equiparabili agli ombrelloni. Accampamenti sgomberati nel primo pomeriggio. A Vergine Maria, dove i bagni sono vietati, i vigili hanno rimosso alcune cataste di legna per i falò, ma la situazione fino al pomeriggio era sotto controllo, perché il varco a ridosso della tonnara è stato chiuso dai blocchi di cemento e presidiato nei giorni precedenti.

Pugno di ferro a Taormina

A Taormina, dove fino a oggi vige il divieto di accendere fuochi, accamparsi, vendere e consumare alcolici in contenitori di vetro, il sindaco Cateno De Luca si è scagliato contro chi montava tende in spiaggia: «Ci stiamo organizzando con la polizia municipale e le forze dell'ordine per far rispettare l'ordinanza — ha scritto sui social — La spiaggia di Mazzeo non può essere salotto, cucina e cesso di casa propria». E la polizia municipale è intervenuta anche sulla spiaggia di Villagonia.

Spiagge vietate a San Vito

Nel Trapanese è scesa in campo la prefettura, che alcuni giorni fa, dopo una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, ha dato linee guida ai sindaci per ordinanze restrittive e omogenee, anche per evitare spostamenti di giovani tra un centro e l'altro alla ricerca di un posto dove si vendesse alcol. Ma a San Vito Lo Capo si è andati oltre. Il sindaco Francesco La Sala ha proibito dalle 21 di ieri alle 6 del mattino di oggi l'accesso a tutte le spiagge. Mentre il Comune di Castellammare del Golfo ha vietato falò e accampamenti a Plaia, Cala Marina, Guidaloca, Mazzo di Sciacca e Piazzale Stenditoio. Divieti riproposti anche a Catania, Messina, Capo d'Orlando, Modica e San Leone ad Agrigento. A Campofelice di Roccella, invece, il Comune ha vietato l'accesso e la balneazione in tutto il litorale, risparmiando solo chi aveva prenotato un tavolo in uno dei lidi e ristoranti del lungomare.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Costa sud

Tende montate sulla spiaggia di Romagnolo dove sono vietati i bagni per via del mare inquinato Qui la polizia municipale è intervenuta per allontanare due auto che erano arrivate sul litorale e per chiudere tre varchi evitando altre “invasioni” in ossequio all’ordinanza del sindaco Lagalla

Linea dura

Qui sopra l’intervento di polizia e vigili urbani contro le tende lungo il mare dell’Arenella Accanto, il lido di San Vito Lo Capo, off-limits nella notte Sotto, la spiaggia di Isola Bella a Taormina

l'emergenza carceri

Inferno Pagliarelli Nelle celle sovraffollate caldo record: 42 gradi

di Salvo Palazzolo « Sono stati giorni d'inferno a Pagliarelli », racconta Pino Apprendi, il garante per i detenuti di Palermo, appena uscito dal carcere dove ha incontrato le ospiti del reparto femminile. « Nei giorni più caldi — dice — la temperatura è arrivata fino a 42 gradi. Mentre i numeri dei detenuti continuano a crescere in modo vorticoso ». Dovrebbero essere 1.164, sono 1.335. « Un sovraffollamento del 15 per cento », è l'ennesima denuncia del Garante. « Dato reso ancora più drammatico dalla carenza cronica di agenti della penitenziaria: la notte, un solo poliziotto deve sorvegliare due reparti. Una situazione francamente complessa, che provoca una condizione di stress nel personale, che è l'anello debole di tutto il sistema in crisi: gli agenti sono spesso presi di mira con aggressioni piccole e grandi, e devono farsi carico anche dei detenuti con problemi psichiatrici. È il vero tema da affrontare». Pagliarelli rispecchia la situazione delle altre 23 carceri siciliane. Piene di detenuti con un forte disagio psichiatrico: « Non dovrebbero stare neanche in carcere », dice Apprendi, 73 anni e quasi trenta a occuparsi della condizione di chi sta dietro le sbarre. Come consigliere comunale, deputato regionale, fondatore e presidente dell'associazione Antigone Sicilia e, dallo scorso aprile, nel ruolo di garante per le persone detenute del Comune di Palermo, figura mai esistita prima. Non usa mezzitermini: « Così com'è strutturato, il carcere è un inferno ».

Nei mesi scorsi è stata annunciata l'apertura di un reparto psichiatrico a Pagliarelli: « Spero che non si trasformi in un ospedale psichiatrico giudiziario — dice Apprendi — strutture che sono state ormai abolite dal 2013. Oggi dovrebbero esserci le Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma in Sicilia sono in numero insufficiente ». In tutta l'Isola ci sono solo un ex ospedale psichiatrico giudiziario, a Barcellona, e due Rems, strutture sanitarie che accolgono gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi: sono a Naso e a Caltagirone.

E, intanto, dietro le sbarre c'è un disagio crescente. L'ultima relazione del garante nazionale per i detenuti rivela che l'anno scorso in Sicilia ci sono stati 9 suicidi, 54 tentativi e 740 atti di autolesionismo. Quest'anno i suicidi sono sei, due sono stati ad Augusta dopo un lungo sciopero della fame su cui adesso indaga la procura di Siracusa diretta da Sabrina Gambino. L'ultimo episodio, invece, nel carcere di Ragusa, ha riguardato un giovane di 26 anni, sposato e padre di due figli. Si è impiccato, e adesso c'è un'inchiesta della procura. Mentre la famiglia chiede come sia stato possibile che gli agenti non si siano accorti del gesto che il giovane stava mettendoin atto. Ieri mattina, Apprendi ha incontrato le 75 ospiti del reparto femminile. « Un modo per non dimenticare le due detenute che si sono uccise a distanza di 24 ore, a Torino ». Il reparto femminile di Pagliarelli è un'oasi nel sovraffollamento del carcere: le celle sono anche grandi, con due ampie finestre. « Ma le storie delle donne che ho incontrato sono drammatiche — racconta ancora il garante — . Una giovane di Catania ha chiesto di essere riavvicinata alla sua città o di avere i domiciliari, per prendersi cura del figlio disabile. Una migrante vorrebbe invece non lasciare il carcere: "Io non ho una casa, non so dove andare", mi ha detto. Lei verrà scarcerata a fine anno ».

Per l'emergenza carceri, il ministro Nordio ha detto di voler aprire le caserme in disuso. « A Palermo non ce ne sono — dice Apprendi — ma è comunque un'idea che definirei bizzarra, non è possibile creare altri ghetti. Bisognerebbe piuttosto favorire l'applicazione delle misure alternative. Tante persone non dovrebbero neanche stare dietro le sbarre ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il garante dei detenuti Apprendi ha visitato la struttura che oggi accoglie 1.335 reclusi. Ce ne dovrebbero stare al massimo 1.164. « E gli agenti sono pochi »

Garante

Pino Apprendi fondatore di Antigone Sicilia è il primo garante per i diritti dei detenuti di Palermo

emergenza ferragosto

Prima il rogo, ora l'Etna aeroporti in crisi l'odissea dei viaggiatori fra Trapani e Catania

La cenere piovuta dal vulcano blocca Fontanarossa almeno fino a stamattina. Voli dirottati negli altri scali siciliani. E un pullman resta in panne in autostrada

di Natale Bruno e Francesco Patanè*Prima l'incendio che ha messo fuori uso per una settimana l'aeroporto, ora la cenere dell'Etna che ha ricoperto ogni cosa, dalle piste di Fontanarossa alle strade e alle spiagge etnee: non c'è pace per Catania, per i suoi residenti e soprattutto per gli operatori turistici che nel Ferragosto speravano per risolvere un'estate in pesante calo rispetto allo scorso anno.*

Ieri per tutta la giornata non è atterrato un solo aereo a Catania e solo questa mattina alle 6 lo scalo dovrebbe riaprire, vulcano permettendo. Complessivamente i voli cancellati sono stati 47 in arrivo e 74 in partenza. Quelli dirottati tra Comiso, Palermo e Trapani Birgi invece sono stati 40 in arrivo e 19 in partenza. «Per la quantità di cenere sulle piste sembrava di essere al Rifugio Sapienza — prova a scherzare Nico Torrisi, l'amministratore delegato della Sac, la società che gestisce lo scalo — La cenere è un problema conosciuto e siamo preparati ad affrontarla, ma proprio a Ferragosto non ci voleva, ci stavamo riprendendo dall'incendio di luglio».

È durata una settimana la piena operatività dell'aerostazione etnea, dopo l'incendio che aveva paralizzato lo scalo rendendo un inferno le vacanze di migliaia di turisti: domenica a mezzanotte è bastato che la montagna si risvegliasse con una "sbuffata" di polvere nera perché la città e tutti i paesi dell'area sud della pedemontana finissero ko, aeroporto compreso. Ieri c'era tanta cenere sulle strade di Catania che il sindaco Enrico Trantino per due giorni ha vietato la città a moto, bici e monopattini: troppo alto il rischio di scivolare sull'asfalto.

Ancora una volta è bastato un imprevisto per mettere in ginocchio il sistema di trasporti siciliano. L'assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò ha riattivato il coordinamento fra gli aeroporti siciliani sperimentato per l'incendio di luglio. «Una decisione fondamentale per tutelare i passeggeri e limitarne i disagi — dice Aricò — Anche se in casi come questi, dovuti a fenomeni naturali, la responsabilità del trasferimento dei passeggeri rimane a carico delle compagnie aeree».

I passeggeri, esasperati, per tutto il giorno hanno atteso che dagli schermi arrivassero buone notizie. «Avevamo il volo per Milano alle 9, riprogrammato alle 13 e alla fine cancellato. Riusciremo a imbarcarci il giorno di Ferragosto — racconta una signora di Ragusa, pronta a partire con il marito e il figlio di tre anni — Per una notte in albergo ci vogliono cento euro. Troppo, dormiremo qui in aeroporto».

L'incertezza è stata una goccia che per tutta la giornata ha logorato i passeggeri: «Nessuno sa dirmi quando potrò partire — spiega Alan, di ritorno in Germania dopo le ferie passate in Sicilia con la sua compagna — La compagna non sa dare indicazioni. Siamo in attesa, che poi è quella che più mi snerva». L'aerostazione già in tarda mattinata si era trasformata in un bivacco: c'è chi legge, chi consulta il cellulare e chi gioca a carte, chi chiede insistentemente a una hostess notizie che però nessuno sa dare: «Io da qui non mi muovo: qualcuno dovrà darmi delle risposte, altro che rimborsi — sbotta Giovanni, bolognese di San Lazzaro — All'andata ho patito i disagi per l'incendio, ora ci si mette pure l'Etna». Per chi arrivava in Sicilia la sorpresa è stata pure peggiore. «Dovevamo arrivare a Catania alle sette, invece siamo atterrati a Comiso — spiega Fabrizio, studente in vacanza — con il bus abbiamo raggiunto l'aeroporto con sei ore di ritardo, ma poteva andarci peggio. Certo, una magra consolazione».

Con la chiusura forzata dello scalo, in tilt anche il servizio taxi. Un signore milanese sorride alla fermata, è in attesa da un'ora: «Il mio volo per Milano cancellato, non ci sono altri posti liberi e allora prolungo la mia vacanza, ma vorrei tornare in albergo, in taxi». Rassegnato anche Davide, che pensava di far rientro a Bologna: «Ci hanno detto che partiremo domani in un volo riprogrammato da Palermo: come, quando, dove trascorreremo la notte, nessuno lo sa».

Il record della sfortuna lo hanno però centrato i passeggeri di uno dei voli Ryanair dirottati a Trapani: sono saliti su un pullman con destinazione Catania ma a metà percorso sono rimasti a piedi in autostrada per un guasto al mezzo.

© RIPRODUZIONERISERVATA

C'è chi bivacca dentro l'aerostazione nella vana attesa di poter partire "L'albergo costa troppo, preferiamo dormire qui" In città il sindaco Trantino vieta per due giorni l'uso di motociclette bici e monopattini

L'asfalto delle strade è troppo scivoloso

Fermi tutti

Il bivacco dei viaggiatori nell'aeroporto di Fontanarossa A sinistra, l'Etna in eruzione domenica notte

Policlinici

L'annuncio

Policlinico di Messina, il Nursind: «Arrivano 30 nuovi infermieri»

«Una decisione presa dopo l'ennesimo stato d'agitazione proclamato dal nostro sindacato e un incontro in Prefettura».

🕒 **Tempo di lettura:** 1 minuto



16 Agosto 2023 - di [Redazione](#)

Attivazione Online

Savibox

Apri

[INSANITAS](#) > [Policlinici](#)

MESSINA. «Dopo lo sciopero del 21 marzo e la stabilizzazione del 1 aprile di 131 operatori, il **Nursind di Messina** ottiene un altro risultato per migliorare la sanità del territorio». Lo affermano dal sindacato, aggiungendo: «Per Ferragosto al Policlinico arrivano infatti **30 infermieri** per fronteggiare l'inadeguatezza degli organici. Una decisione quella dell'azienda che è stata presa dopo l'ennesimo stato d'agitazione proclamato dal sindacato e un incontro in Prefettura».

Massimo Latella (nella foto), segretario aziendale Nursind Policlinico, esprime grande soddisfazione: «È stato un successo riuscire a ottenere, anche se con ritardo, l'assunzione di questi colleghi che permetteranno un'adeguata assistenza infermieristica in tutti i reparti che erano in grosso affanno, consentendo altresì la riattivazione dell'Hospice e un **miglioramento** dell'organizzazione dei blocchi operatori con una turnistica h24. Quanto ottenuto è contenuto nel programma di miglioramento dell'assistenza che il Nursind voleva realizzare già da tempo».

Ivan Alonge, segretario territoriale Nursind Messina, ringrazia la Direzione aziendale: «Con il contributo e il forte senso di responsabilità della Direzione il Nursind è riuscito ad ottenere questo risultato che contribuirà a concedere le ferie al personale riuscendo al contempo a garantire i **livelli essenziali dell'assistenza** ai pazienti. Questo è stato possibile grazie soprattutto alla sensibilità di questa Direzione che ringraziamo».

Fatti trovare da chi cerca

I tuoi clienti si trovano su Google, YouTube e nel Web. Raggiungili con Google Ads Google Ads

ASP e Ospedali

L'annuncio

Asp di Messina, la Cisl Fp: «In arrivo la stabilizzazione di numerosi precari»

Il sindacato: «Il provvedimento riguarderà decine tra OSS, infermieri e collaboratori amministrativi».

🕒 **Tempo di lettura:** 1 minuto



14 Agosto 2023 - di [Redazione](#)



Trova atti di nascita

Cerca per nome, data, luogo e altro! Trova ora atti di nascita: facilmer gratis.

MyHeritage

[IN.SANITAS](#) > ASP E Ospedali

MESSINA. «Arrivano i primi risultati del lavoro portato avanti dalla **Cisl Fp Messina**». Lo scrivono dallo stesso sindacato, aggiungendo: «A seguito dell'incontro in Prefettura e della sospensione dello stato di agitazione e del paventato sciopero, che chiaramente avrebbe coinvolto moltissimi lavoratori dell'Asp di Messina di ruolo e non di ruolo, in cui uno dei temi più caldi era proprio quello della **stabilizzazione** dei precari del covid e comunque dei precari storici che non vanno dimenticati, arrivano notizie confortanti per decine e decine di lavoratori. L'Asp ha infatti provveduto a definire i primi step delle stabilizzazioni».

Il segretario generale della Cisl Fp **Giovanna Bicchieri** sottolinea: «Sono stati pubblicati i nominativi di moltissimi tra OSS, infermieri e collaboratori amministrativi, che finalmente hanno superato il precariato e saranno stabilizzati. Adesso speriamo che **si completi l'iter** così come stabilito e concordato in sede prefettizia. Si tratta di un altro grandissimo risultato che siamo orgogliosi di avere ottenuto per i nostri lavoratori e per tutti coloro che ancora non hanno potuto conseguire il **giusto riconoscimento** per il prezioso lavoro svolto in trincea durante il covid e quali precari dell'Asp di Messina».



Passa a Telepass Plus

Passando a Telepass Plus hai 1 anno di canone Plus a zero: 30% di cashback sul pedaggio Telepass

La riforma fiscale

*I contenuti più importanti
e il testo della legge delega
approvata dal parlamento*

DI MARINO LONGONI

Non sarà uno stravolgimento totale del sistema tributario, ma un processo di razionalizzazione e affinamento del rapporto tra l'Amministrazione fiscale e i contribuenti, con qualche interessante novità, tutta da sperimentare, come la certificazione del rischio fiscale, lo snellimento del processo di riscossione (abolizione del ruolo e della cartella), l'ampliamento dell'adempimento collaborativo.

Il parlamento ha approvato venerdì scorso in via definitiva il disegno di legge delega per la riforma del sistema tributario. Si tratta del primo serio tentativo di revisione complessiva del sistema tributario dalla riforma Visentini degli anni '70. Numerosi tentativi, parziali e spesso raffazzonati, erano stati fatti nel corso degli ultimi decenni per cercare di rimettere ordine in un sistema sempre più complicato e sempre più difficile da gestire, sia per l'Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti e i loro consulenti, ma i risultati sono stati finora piuttosto scadenti. Anzi, i vari interventi che si sono succeduti in modo per niente coordinato hanno finito per ingarbugliare ancora di

più la materia.

Ora invece ci sono le condizioni politiche e tecniche per un tentativo serio di riforma del sistema. Politiche, perché questo governo si fonda su una solida maggioranza e ha davanti a sé una credibile prospettiva di durata quinquennale (sempre che qualche leader in cerca di visibilità non si metta a fare il Pierino con proposte strampalate, come quella di un nuovo condono). Tecniche, perché la materia è stata affidata al viceministro Maurizio Leo, uno dei massimi conoscitori della materia tributaria e della macchina amministrativa, una competenza che gli viene unanimemente riconosciuta sia a livello accademico, sia a livello dei professionisti del fisco, sia a livello dei massimi dirigenti dell'Agenzia delle entrate. Non è un caso se i tempi di approvazione della legge delega siano stati rispettati, ed è probabile che lo stesso succederà con i decreti legislativi attuativi.

Detto questo, cerchiamo di rispondere ad alcune questioni di fondo che potrebbe porsi il comune cittadino che, naturalmente, non ha letto i 23 articoli della complessa legge delega

uscita dal parlamento. Prima domanda: con questa riforma pagheremo meno tasse? No, l'articolo 22 della legge delega prevede espressamente il principio dell'invarianza di gettito. Ci potrà essere una razionalizzazione del prelievo, ma alla fine i soldi che devono arrivare all'erario per il funzionamento della macchina pubblica non si ridurranno, né aumenteranno. Si prevede, per esempio, l'abolizione dei tributi minori, quelli che recano un gettito risibile o addirittura costano più di quello che rendono, oppure la razionalizzazione di altre aree del prelievo come le imposte sulle auto, le accise, i tributi locali, ma anche la riduzione delle tax expenditures, cioè deduzioni e detrazioni. E la tanto sbandierata eliminazione di un'aliquota Irpef. Ma, se la speranza è quella di pagare meno imposte, questa speranza sarà delusa.

Altra domanda: con la riforma si attuerà una vera semplificazione della materia fiscale? Questo è certamente uno degli obiettivi, espliciti, della riforma. Prevedere oggi se sarà raggiunto è però difficile. L'esperienza insegna che i tentativi di semplificazione finiscono di solito per complicare ancora di più la materia fiscale. Se ci si aspetta di tornare a compilare una dichiarazione dei redditi di quattro paginette, come si faceva 50 anni fa, certamente si resterà delusi. Una società sempre più complessa non è compatibile con un sistema tributario ipersemplificato. Si tratterebbe infatti più che altro di un sistema grezzo, rudimentale, primitivo, incompatibile con il principio dell'equità fiscale che vorrebbe che in ciascuna situazione si applicasse la tassazione giusta, cioè, proporzionata alla reale capacità contributiva del soggetto. Nella legge delega ci sono anche alcune misure che sembrano andare in senso contrario alla semplificazione, come il passaggio all'autoliquidazione delle imposte di successione e dell'imposta di registro, un compito non semplice, attualmente svolto dagli uffici dell'Amministrazione. Ciò non toglie che un imponente lavoro di razionalizzazione della materia è già evidente nella legge

delega, e proseguirà con i decreti attuativi.

Qual è l'asset fondamentale di questa riforma? Nonostante i primi articoli siano dedicati alla elencazione di principi guida, peraltro poco innovativi rispetto a quelli che circolano da decenni a livello teorico, molto meno a livello pratico, la parte principale dello sforzo fin qui fatto è probabilmente la parte centrale, quella dedicata alla tassazione delle società, nella quale emerge tutta la profonda conoscenza della materia da parete dell'estensore (non a caso questa è la parte meno toccata dagli emendamenti parlamentari). Si vanno infatti a descrivere in modo piuttosto dettagliato numerosissime problematiche attinenti alla tassazione delle persone giuridiche e si propongono le relative soluzioni.

Da questo punto di vista è lecito aspettarsi un reale miglioramento del sistema tributario.

Non ci sarà quindi una rivoluzione, che sarebbe impossibile anche perché il nostro Paese deve tener conto di una quantità enorme di vincoli (giuridici, economici, di compatibilità) sia europei, sia internazionali. Gli istituti fondamentali rimarranno sostanzialmente gli stessi e anche le imposte (con l'eccezione dell'Irap, destinata a scomparire, ma gradualmente, e dei tributi minori, che dovrebbero sparire subito), con qualche novità, tutta da sperimentare, come la possibilità, per i professionisti, di certificare il rischio fiscale dell'azienda, ottenendo in cambio qualche piccolo vantaggio nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. Tuttavia, è probabile che, una volta terminato il lavoro legislativo, avremo a disposizione un sistema più moderno e meno farraginoso. Emblematico lo sforzo che si farà per la redazione dei testi unici tributari (più volte nel corso degli ultimi decenni i vari governi sono stati delegati alla emanazione di testi unici tributari, ma non ci sono mai riusciti) e alla fine del processo di revisione, che richiederà qualche anno, anche di un unico codice tributario. Speriamo sia la volta buona.

Le novità della riforma in pillole

<p>(Articolo 2) Principi generali e criteri direttivi del Governo nell'esercizio della delega</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione della crescita economica, natalità e efficienza del sistema tributario. • Lotta dell'evasione e elusione fiscale tramite dati, tecnologie digitali, AI. • Possibilità di destinare risorse da adempimento spontaneo a riduzione fiscale. • Semplificazione sistema tributario, uso efficiente dati e riduzione oneri. • Applicazione autonomia finanziaria enti territoriali
<p>(Articolo 3) Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione della residenza fiscale per persone fisiche, società e altri enti, considerando convenzioni internazionali. • Maggiore competitività internazionale del sistema di imposizione sul reddito: a) Concessione di incentivi per investimenti o trasferimenti di capitali in Italia; b) Prevenzione degli abusi legati agli incentivi. • Recepire la direttiva UE 2022/2523 sulle imposizioni minime globali, seguendo l'approccio dell'OCSE • Semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate (controlled foreign companies)
<p>(Articolo 4) Principi e criteri direvi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzamento dell'obbligo di motivazione delle decisioni fiscali. • Razionalizzazione dell'interpello: a) Riduzione del ricorso all'interpello; b) Limitazioni all'ammissibilità delle istanze di interpello; c) Subordinazione dell'interpello all'utilizzo di mezzi di interlocuzione rapida; d) Introduzione di un contributo per le istanze di interpello. • Applicazione generale del principio del contraddittorio, con conseguenze di nullità. • Regolamentazione delle cause di invalidità delle decisioni fiscali e di riscossione. • Potenziamento dell'autotutela con estensione dell'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto. • Istituzione del Garante nazionale del contribuente, soppressione del Garante del contribuente regionale, garantendo la stabilità degli oneri finanziari.

Le novità della riforma in pillole

<p>(Articolo 5) Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): <ul style="list-style-type: none"> a) Graduale riduzione dell'IRPEF con riordino delle deduzioni, scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni e crediti d'imposta. b) Equità orizzontale con stessa area di esenzione e carico impositivo per tutti i tipi di reddito. c) Introduzione della deduzione delle spese per produzione di reddito di lavoro dipendente. d) Inclusione dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e ritenute alla fonte nell'IRPEF. e) Incentivi per trasferimenti di residenza verso comuni periferici. • Estensione del regime della cedolare secca per locazioni a uso diverso da quello abitativo con conduttore esercente attività d'impresa, arte o professione. • Redditi di natura finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> a) Armonizzazione delle norme con un'unica categoria reddituale. b) Determinazione dei redditi finanziari sulla base del principio di cassa. c) Introduzione di un'imposizione sostitutiva per redditi finanziari. d) Dichiarazione e opzioni semplificate per intermediari autorizzati. • Redditi di lavoro autonomo: <ul style="list-style-type: none"> a) Migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo. b) Riduzione ritenute su compensi degli esercenti arti e professioni. • Revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze su terreni edificabili. • Introduzione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni. • Disciplina sulle plusvalenze da collezionisti di oggetti d'arte e creazioni artistiche.
<p>(Articolo 6) Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ridefinizione dei presupposti dell'IVA per renderli conformi alle normative dell'Ue. • Razionalizzazione del numero e delle aliquote dell'IVA, cercando di uniformare il trattamento di beni e servizi simili. • Rivedere la disciplina della detrazione dell'IVA, includendo: <ul style="list-style-type: none"> a) Consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'uso effettivo dei beni e servizi per operazioni soggette all'imposta. Questo potrebbe includere l'applicazione del criterio "pro rata" di detraibilità solo per beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non lo danno. b) Armonizzare i criteri di detraibilità dell'IVA relativa ai fabbricati con le normative dell'Ue. c) Consentire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro l'anno in cui si riceve la fattura, anche per beni e servizi per i quali l'IVA è esigibile nell'anno precedente. • Riduzione dell'aliquota IVA all'importazione di opere d'arte, inclusa l'estensione dell'aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d'arte, oggetti di antiquariato o da collezione, in conformità con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio. • Razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Le novità della riforma in pillole

<p>(Articolo 7) Principi e criteri direvi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ridefinizione dei presupposti dell'IVA per renderli conformi alle normative dell'Ue. • Razionalizzazione del numero e delle aliquote dell'IVA, cercando di uniformare il trattamento di beni e servizi simili. • Rivedere la disciplina della detrazione dell'IVA, includendo: <ul style="list-style-type: none"> a) Consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'uso effettivo dei beni e servizi per operazioni soggette all'imposta. Questo potrebbe includere l'applicazione del criterio "pro rata" di detraibilità solo per beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non lo danno. b) Armonizzare i criteri di detraibilità dell'IVA relativa ai fabbricati con le normative dell'Ue. c) Consentire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro l'anno in cui si riceve la fattura, anche per beni e servizi per i quali l'IVA è esigibile nell'anno precedente. • Riduzione dell'aliquota IVA all'importazione di opere d'arte, inclusa l'estensione dell'aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d'arte, oggetti di antiquariato o da collezione, in conformità con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio. • Razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.
<p>(Articolo 8) Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'Irap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Graduale superamento dell'imposta, priorità per società di persone e associazioni senza personalità giuridica. • Istituire una sovrimposta basata sulle regole dell'IRES • Garanzia di non aumentare gli oneri sui redditi da lavoro dipendente e pensioni
<p>(Articolo 16) Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Razionalizzazione e semplificazione degli obblighi dichiarativi, riduzione degli adempimenti mediante soluzioni tecnologiche. • Armonizzazione dei termini per adempimenti e versamenti, specialmente per quelli nel mese di agosto. • Esclusione della decadenza da benefici fiscali per inadempienze formali o minori. <p>Rinforzo dei regimi premiali, riduzione tempi di rimborso dei crediti fiscali per contribuenti affidabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione modulistica per obblighi dichiarativi e versamenti, con modelli e istruzioni disponibili in anticipo. • Ampliamento dei metodi di pagamento, inclusa l'opzione di rapporto interbancario diretto (RID) o altri pagamenti elettronici. • Incentivazione dell'uso delle dichiarazioni precompilate, facilitazione dell'accesso ai servizi telematici per tutti i contribuenti. • Miglioramento dell'accesso ai servizi dell'Amministrazione finanziaria, deleghe semplificate ai professionisti abilitati. • Incremento dei servizi digitali, uso della piattaforma digitale per l'interoperabilità dei dati. • Rafforzamento delle informazioni nel cassetto fiscale. • Incentivazione all'uso dei pagamenti elettronici, modernizzazione dei terminali di pagamento. • Potenziamento degli strumenti di condivisione dati tra Agenzia delle entrate e comuni. • Sospensione in agosto e dicembre dell'invio di comunicazioni e richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria. • Sospensione in agosto dei termini di risposta dell'Agenzia alle istanze di interpello. • Armonizzazione progressiva dei tassi di interesse per somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

Le novità della riforma in pillole

<p>(Articolo 17) Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo</p>	<p>Revisione dell'attività di accertamento:</p> <p>a) Semplificazione del procedimento di accertamento attraverso l'uso di tecnologie digitali, riducendo gli oneri amministrativi per i contribuenti.</p> <p>b) Applicazione generalizzata del contraddittorio nel processo di accertamento, previsione di diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, con specifiche caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disciplina uniforme indipendentemente dalla modalità di controllo. • Termine di almeno sessanta giorni per le osservazioni del contribuente sulla proposta di accertamento. • Obbligo dell'ente impositore di motivare le osservazioni del contribuente. • Riduzione ulteriore delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi fiscali comunicati preventivamente. • Esclusione delle sanzioni penali tributarie per comportamenti collaborativi. • Riduzione dei termini di accertamento fiscale. <p>Concordato preventivo biennale per contribuenti di minori dimensioni:</p> <p>a) Impegno del contribuente a rispettare la proposta biennale per la base imponibile.</p> <p>b) Irrilevanza dei maggiori o minori redditi rispetto alla proposta.</p> <p>c) Applicazione ordinaria dell'IVA.</p> <p>d) Decadenza in caso di violazioni fiscali significative.</p> <p>Regime di adempimento collaborativo per nuovi residenti e grandi contribuenti.</p>
<p>(Articolo 18) Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione</p>	<p>Discarico automatico delle quote non riscosse entro il quinto anno, con possibilità di esclusione in caso di procedure esecutive o concorsuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento della riscossione coattiva: Superamento progressivo del ruolo e della cartella di pagamento; estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione; semplificazione delle procedure di pignoramento. • Semplificazione e accelerazione delle procedure di rimborso
<p>(Articolo 19) Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei tempi del contenzioso. • Semplificazione delle norme processuali per la digitalizzazione completa del processo con uso obbligatorio di modelli predefiniti per documenti e decisioni e possibilità di discussione remota su richiesta di una parte. • Modifiche alle opposizioni e divieto di nuovi documenti. • Pubblicazione dei provvedimenti e accelerazione della fase cautelare. • Impugnabilità delle ordinanze e deflazione del contenzioso. • Accessibilità delle sentenze tributarie digitali.

(Articolo 20)
Principi e criteri
direttivi per la
revisione del sistema
sanzionatorio
tributario,
amministrativo e
penale

- Razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, integrando diverse tipologie di sanzione per conformarsi al principio del ne bis in idem.
- Revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario per considerare sentenze irrevocabili di assoluzione come prove nell'ambito del processo tributario, adattando i profili processuali e sostanziali alle situazioni di non punibilità e all'applicazione delle circostanze attenuanti nei piani di esenzione dei debiti tributari.
- Concessione di rilevanza per escludere o ridurre le sanzioni in base all'adozione volontaria di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché per la comunicazione preventiva di un possibile rischio fiscale da parte delle imprese che non possono aderire al regime di adempimento collaborativo.

A cura di Matteo Rizzi

IL NUOVO FISCO SCALDA I MOTORI

DI CRISTINA BARTELLI

Riforma fiscale, attuazione con il turbo. Il restyling della riscossione, la riforma del contenzioso e delle sanzioni, gli accordi con il fisco per imprese, partite Iva e professionisti per concordare il versamento delle tasse e la certificazione del rischio fiscale pronti al debutto del gennaio 2024. All'indomani dell'approvazione in terza lettura alla camera della legge delega di riforma fiscale (si veda *ItaliaOggi* del 5/8/23) la macchina dell'attuazione è già pronta a oliare gli ingranaggi per calare i principi nei decreti delegati, i provvedimenti che daranno attuazione alla cornice normativa. Il primo mattone per la costruzione dell'attuazione sarà nella creazione di un comitato di esperti che fornirà il loro supporto ai temi dell'attuazione

Precedenza alle norme a costo zero. La strada più semplice è quella di dare sostanza alle norme cosiddette a costo zero. La legge delega sulle risorse è chiara: ogni decreto delegato dovrà rispondere dei costi della parte di delega a cui dà anima e non bisognerà tralasciare la tenuta dei conti pubblici.

Il viceministro dell'economia Maurizio Leo sul punto, in più di un'occasione, è stato chiaro: per dare un cronoprogramma è necessario avere contezza delle risorse. Ecco dunque che più realisticamente il modulo della riforma Irpef e le altre norme collegate saranno sottoposte a valutazione, e la loro entrata in vigore potrà seguire, e non anticipare, quella di altre misure di più facile realizzo economico.

«Si può lavorare da subito», spiega a *ItaliaOggi* il viceministro Leo, «sull'area del procedimento, il contenzioso, la riscossione, il concordato preventivo biennale, l'adempimento collaborativo allargato sono disposizioni che non hanno bisogno di oneri finanziari e possono essere immaginate operative già dal primo gennaio», prevede Leo che aggiunge: «tra l'altro il contenzioso è negli ambiti di attuazione del piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (pnrr)».

Il viceministro ha le idee chiare, i primi decreti a vedere la luce saranno, dunque, quelli legati al procedimento. Del resto l'organizzazione sistematica della legge delega per macro aeree aiuta in un certo senso il lavoro attuativo, sarà poi da definire se ad esempio il decreto delegato sul contenzioso sarà unico o accorperà anche la parte delle sanzioni.

Adempimenti, il nuovo calendario. Legato al tema del procedimento e al cambio, almeno nelle indicazioni della legge delega, dei rapporti tra fisco e contribuente (posti su un piano di maggiore parità e di conoscenza preventiva delle informazioni legate alle imposte e all'organizzazione) c'è il capitolo rovente degli adempimenti. Il viceministro Leo è consapevole dell'ennesima estate di fuoco del calendario fiscale: «guardo sul punto al passato quando i modelli dichiarativi erano approvati entro febbraio e le dichiarazioni e i versamenti si chiudevano entro maggio giugno, bisogna tornare a quel meccanismo». Leo è anche consapevole che rispetto a quell'epoca i modelli e gli adempimenti sono cresciuti notevolmente: «è necessario semplificare, rivisitare il meccanismo delle deduzioni e detrazioni le tax expenditures, si sta lavorando ed è nel comune sentire di maggioranza e opposizione sfoltire le 626 tax expenditures», ribadisce Leo che proprio sulla mancata proroga dei versamenti 2023 osserva che «si è approvato l'ordine del giorno alla legge delega di riforma fiscale per i territori colpiti dagli eventi delle ultime settimane, è difficile intervenire a termini già scaduti anche sugli altri. Al momento stiamo ancora attendendo che i comuni ci inviino i dati, ancora non sono completi. A settembre sarà possibile operare una rimessione in termini per chi ha subito i danni».

COME CAMBIA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

DI FRANCO RICCA

Il diritto alla detrazione sarà uno dei punti centrali della revisione

dell'Iva. E' quanto si evince chiaramente dalla legge delega sulla riforma fiscale, che non si limita a fissare le linee generali di intervento, ma impone al governo, quale legislatore delegato, anche l'adozione di misure già definite con precisione. Ad esempio, l'aggiustamento del meccanismo del prorata per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili che esenti, ai quali sarà consentita la facoltà di limitarne l'applicazione ai soli costi ad utilizzo promiscuo; il superamento dell'oggettiva esclusione del diritto alla detrazione dell'imposta sulle spese inerenti fabbricati abitativi; l'abbandono del principio "tutti dentro o tutti fuori" per le imprese apparentate che intendono costituire un gruppo Iva. Certo, non mancano indicazioni più generiche, come l'immane revisione dei rimborsi Iva "con finalità di razionalizzazione e semplificazione", nonché la revisione delle aliquote, da cui non si può desumere cosa e come cambierà in concreto. Sul versante delle aliquote, peraltro, l'attuazione della delega dovrà muoversi in sintonia, anche cronologica, con il nuovo quadro tracciato dalla direttiva 2022/542, le cui disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.

Ma vediamo le principali novità annunciate dall'articolo 7 della legge, recante i principi e criteri direttivi per la revisione dell'Iva, con particolare riferimento alla lettera d), riguardante la revisione del diritto alla detrazione, nonché dall'articolo 9.

1. Scelta tra prorata "generale" oppure "selettivo"

Il primo obiettivo è quello di "consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il prorata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto".

Come è noto, il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti non spetta per quelli impiegati nelle operazioni esenti dall'imposta, elencate nell'ordinamento nazionale principalmente nell'art. 10 del

dpr n. 633/72; per le imprese che effettuano esclusivamente tali operazioni, pertanto, l'imposta pagata ai fornitori è totalmente indetraibile e rappresenta un costo.

Per le cosiddette "imprese miste", ossia quelle che esercitano attività che danno luogo sia ad operazioni esenti che ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (operazioni imponibili ed assimilate ai sensi dell'art. 19, comma 3, del dpr 633/72), il comma 5 dell'art. 19 prevede che "il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis".

Tale percentuale – il cosiddetto "prorata di detrazione", o semplicemente prorata – è determinata "in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi; nel calcolo non si deve tenere conto delle operazioni indicate nel comma 2 dell'art. 19-bis (cessioni di beni ammortizzabili, ecc.). In proposito, si deve osservare che, diversamente dalla norma nazionale, la direttiva (artt. 173 e 174) stabilisce che al calcolo del prorata concorrono "le operazioni che non danno diritto a detrazione" (non, quindi, le sole operazioni esenti, ma anche quelle extraterritoriali nel caso in cui, ove fossero effettuate nel territorio dello stato, non consentirebbero la detrazione).

In base alla normativa in vigore, le imprese miste determinano l'Iva ammessa in detrazione applicando il prorata sull'ammontare complessivo dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal loro impiego "a valle" nella realizzazione dell'una o dell'altra categoria di operazioni: è il criterio del c.d. "prorata generale", che l'Italia ha legittimamente adottato ai sensi delle disposizioni unionali. La direttiva 2006/112, infatti, pur prevedendo il meccanismo del prorata, prioritariamente, quale criterio per determinare la quota d'Iva detraibile sugli ac-

quisti di beni e servizi ad utilizzazione promiscua, consente tuttavia agli stati membri, per motivi di semplificazione, di applicare tale criterio alla totalità degli acquisti.

Questa semplificazione, però, implica una minor precisione dell'importo delle detrazioni, che può rivelarsi pregiudizievole sia per l'erario sia per le imprese. A queste ultime, pertanto, la riforma offrirà una strada alternativa, ossia la facoltà di applicare il prorata alle sole spese ad impiego promiscuo, determinando invece l'imposta detraibile sulle spese ad impiego univoco in modo analitico, sulla base del criterio fondamentale della destinazione dei beni e dei servizi acquistati, nel pieno rispetto dei principi e delle regole fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza unionali. E' da ricordare che una simile possibilità, attualmente, è di fatto realizzabile, in una certa misura, soltanto nei limiti e alle condizioni previsti per l'applicazione separata dell'imposta nel caso di esercizio di più attività, ai sensi delle disposizioni dell'art. 36 del dpr 633/72, che, come ammesso recentemente dall'agenzia delle entrate, "devono assicurare al contribuente, che ordinariamente acquista beni e servizi specificamente destinati allo svolgimento sistematico di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, di determinare l'imposta detraibile in termini più specifici e maggiormente rispondenti all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, in armonia con il principio di neutralità dell'Iva" (circolare n. 19/2018).

La riforma riconoscerà finalmente ai soggetti passivi, come si legge nella relazione del ddl, il diritto "di limitare l'applicazione del pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi a uso promiscuo, utilizzati quindi sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti, e di operare negli altri casi la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse."

Il contribuente, a propria discrezione, potrà quindi adottare, in luogo dell'unico criterio del prorata generale oggi amesso, che impone di applicare all'intera massa degli acquisti la percentuale di detraibilità derivante dal rapporto di composizione del fatturato in relazione alle categorie di operazioni attive (con e senza diritto alla detrazione), il prorata "selettivo", applicato cioè ai soli acquisti utilizzati indistintamente nelle due categorie; l'esercizio di questa opzione, verosimil-

mente, sarà vincolata ad un determinato arco temporale, al fine di limitare comportamenti strumentali.

Rimarrà comunque possibile continuare ad applicare il prorata generale, come osserva la relazione, "qualora il contribuente lo ritenga utile, ad esempio, per esigenze di semplificazione nel calcolo dell'imposta dovuta", od anche, aggiungiamo noi, per ragioni di mera convenienza.

Tutte le imprese potranno dunque evitare il prorata generale senza dover passare dall'opzione (ove consentita) per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi del citato art. 36, terzo comma, che implica complicazioni gestionali e presenta comunque problemi e lacune, per esempio in relazione all'obbligo di fatturazione dei passaggi interni (che si intreccia con quello della rettifica della detrazione), nonché il (discutibile) divieto assoluto di detrazione dell'Iva sugli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. Tra le imprese che avranno maggiori benefici vi sono quelle del comparto edile-immobiliare, che peraltro oggi subiscono ingiustificate limitazioni della facoltà di optare per l'applicazione separata dell'Iva: l'adozione del prorata selettivo in luogo di quello generale permetterà loro di stabilire la detraibilità o meno dell'imposta per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili sulla base del criterio dell'imputazione specifica, ossia in base alla natura delle operazioni (imponibili o esenti) derivanti dall'impiego dell'immobile, fatte salve eventuali rettifiche successive in caso di mutamento dell'utilizzo, evitando così penalizzazioni onerose anche in relazione a tali rettifiche.

Naturalmente, l'impresa che deciderà di abbandonare il prorata generale, dovrà mettere in conto le conseguenti complicazioni gestionali e contabili, dato che dovrà non soltanto individuare le spese ad impiego promiscuo alle quali applicare il prorata selettivo, ma anche stabilire analiticamente e preventivamente, per ogni altra spesa, la sua destinazione "a valle", ossia se sarà impiegata per effettuare operazioni imponibili ed assimilate oppure operazioni esenti, onde stabilire se esercitare oppure no il diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, ferme restando le successive correzioni, in caso di modifica nell'utilizzo, mediante l'istituto della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2. A proposito di questo istituto, uno dei problemi di diritto transitorio che sorgeranno nella prima fase di applicazione della nuova disciplina riguarda la sorte, per così dire, dell'Iva

sui beni ammortizzabili (e servizi assimilati) acquistati precedentemente, per i quali sia ancora in corso il periodo di sorveglianza (cinque anni, elevati a dieci per gli immobili); imposta che le imprese miste sono tenute a rettificare in caso di variazione del prorata per oltre dieci punti, ai sensi del comma 4 dell'art. 19-bis2. Al riguardo, la soluzione più semplice parrebbe essere quella di mantenere ferma l'applicazione di tale disposizione anche per il passato, fino al termine del periodo di sorveglianza, onde evitare complicate variazioni in corso d'opera. Nella nuova disciplina, poi, in caso di opzione per il prorata selettivo, l'applicazione della rettifica di cui al citato comma 4 sarà ovviamente limitata ai beni ammortizzabili ad uso promiscuo per i quali la detrazione sia stata operata in base al prorata.

2. Fabbricati abitativi

Il secondo campo d'azione indicato alla lettera d) dell'art. 7 riguarda l'armonizzazione dei "criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell'Unione europea". Oggetto dell'intervento, come conferma la relazione illustrativa, è l'articolo 19-bis1, lett. i), del dpr 633/72, che preclude la detrazione dell'Iva relativa alle spese di acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione di fabbricati abitativi, eccetto che per le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione dei predetti fabbricati, nonché per quelle che esercitano attività di locazione di fabbricati ponendo in essere operazioni esenti per le quali applicano il prorata.

Queste disposizioni saranno riviste "al fine di rendere anche in questo settore l'esercizio della detrazione coerente con la natura dell'operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato." Con evidenti effetti positivi per le imprese, per la certezza del diritto e per l'aderenza del sistema interno alla normativa unionale, con la quale il divieto oggettivo di detrazione in esame appare in contrasto sotto più aspetti.

L'impossibilità oggettiva di detrarre l'Iva sugli acquisti di beni e servizi in questione, a prescindere dall'impiego che se ne fa, contrasta infatti con il principio di neutralità dell'imposta e con il diritto positivo, laddove conduce al cu-

mulo dell'Iva "a monte" con quella dovuta "a valle", come avviene nel caso in cui i beni o servizi con Iva oggettivamente indetraibile ai sensi delle disposizioni in esame siano impiegati dal soggetto passivo per effettuare operazioni imponibili. Motivo per cui non solo la giurisprudenza, ma la stessa agenzia delle entrate, hanno dovuto disapplicare la disposizione: in proposito, si veda la risoluzione n. 12/2012 in materia di acquisto di fabbricati abitativi da utilizzare in operazioni imponibili nell'ambito di attività turistico-alberghiera, seguita da altre pronunce conformi, da ultimo la risposta ad interpello n. 392 del 24 luglio scorso.

E' da osservare, inoltre, che le disposizioni della lettera i) dell'articolo 19-bis1 sono state introdotte solo nel 1998, vent'anni dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva, per cui sembrano in contrasto anche con le norme unionali (articoli 176 e 177, direttiva) che vietano di introdurre nuove limitazioni del diritto alla detrazione, salvo che "per motivi congiunturali" (condizione, nella fattispecie, chiaramente insussistente, trattandosi di una norma in vigore da un quarto di secolo) oppure previa autorizzazione dell'Ue.

3. Periodo di competenza della detrazione

In base al terzo punto della lettera d) dell'articolo 7, il legislatore delegato dovrà "prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta."

L'obiettivo, come si legge nella relazione di accompagnamento, è di superare "l'attuale previsione dell'articolo 1, primo comma, del dpr n. 100 del 1998, in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è diventata esigibile ma in quello in cui la fattura è ricevuta." Per conseguenza, i soggetti passivi potranno detrarre l'Iva "indicata sulle fatture d'acquisto relative a operazioni effettuate

nell'anno precedente o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta.”

Va ricordato che il citato comma 1 dell'articolo 1 del dpr n. 100/1998 consente di retro-imputare la detrazione, in sede di liquidazione periodica, al mese precedente a quello di ricevimento della fattura, qualora l'imposta sia divenuta esigibile in tale mese e il documento pervenga e sia annotato entro il 15 del mese successivo, escludendo però da questa possibilità gli acquisti effettuati nell'anno precedente. Così, per esempio, l'Iva afferente gli acquisti effettuati nel mese di gennaio dell'anno N e divenuta esigibile in tale mese, può essere detratta nella liquidazione di gennaio anche se la fattura del fornitore è stata ricevuta ed annotata nel successivo mese di febbraio, entro il giorno 15; questo non è però consentito per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre dell'anno N e risultanti da fatture ricevute a gennaio dell'anno N+1, dovendosi rispettare il principio secondo cui la detrazione si esercita nel periodo d'imposta (inteso come anno solare) nel quale si siano realizzate entrambe le condizioni di legge: quella sostanziale (esigibilità dell'imposta) e quella formale (possesso della fattura).

Stando alla relazione, il legislatore delegato dovrà rimuovere questa limitazione; per conoscerne l'effettiva portata, tuttavia, è necessario attendere il testo normativo che concretizzerà il principio della delega, che sembrerebbe ammettere l'esercizio del diritto di detrazione con riferimento all'anno in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta, a prescindere dal ricevimento della fattura d'acquisto (che, è da ritenere, deve comunque pervenire anteriormente all'esercizio del diritto). La modifica, che sembra prefigurare un parziale ritorno al quadro normativo e interpretativo antevigente al dl n. 50/2017 ed alla circolare n. 1/2018, suscita qualche perplessità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Ue.

Occorre infatti rammentare che nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, la Corte di giustizia Ue ha statuito il principio secondo cui il diritto alla detrazio-

ne deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti richiesti, “vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo stato membro interessato.” La Corte ha così implicitamente escluso che, all'atto della disponibilità della fattura, il diritto possa essere esercitato retroattivamente, con riferimento al periodo (precedente) in cui l'imposta è divenuta esigibile. Ciò in quanto l'esercizio del diritto alla detrazione “presuppone che, in linea di principio, i soggetti passivi non effettuino pagamenti e, quindi, non versino l'Iva a monte prima della ricezione della fattura, o di un altro documento considerato ad essa equivalente, e che non si possa ritenere che l'Iva gravi su una data operazione prima di essere stata versata.”

Alla luce della sentenza, quindi, parrebbe in contrasto con l'interpretazione della Corte non solo la rimozione dell'esclusione dalla retro-imputazione della detrazione delle fatture d'acquisto di dicembre ricevute nel gennaio successivo, ma addirittura la retro-imputazione nell'ambito dello stesso anno solare consentita dal dpr n. 100/98, se si considera che, nel sistema della direttiva, il periodo fiscale non è l'anno solare, ma il mese o trimestre di liquidazione del tributo.

4. Crisi d'impresa e mancato incasso del corrispettivo

Altre disposizioni di chiara portata si rinvengono nell'ambito dell'articolo 9 della legge e riguardano gli adempimenti Iva delle imprese in crisi e dei loro fornitori.

In primo luogo, è prevista l'estensione anche agli istituti liquidatori, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, del “regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'Iva per la liquidazione giudiziale”. In sostanza, l'ampliamento soggettivo in parola dovrebbe riguardare l'applicazione delle disposizioni dell'art.

74-bis del dpr 633/72 per il fallimento (ora liquidazione giudiziale) e la liquidazione coatta amministrativa. Il riferimento della legge al “regime di adempimenti” induce a ritenere che l'estensione non dovrebbe riguardare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 74-bis citato, concernente l'esonero dall'obbligo di garanzia per i rimborsi Iva alle imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, fino al tetto massimo di 258.228,45 euro, disposizione che, invero, avrebbe dovuto trovare collocazione più appropriata nell'articolo 38-bis del dpr 633/72.

In secondo luogo, dovrà essere estesa a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs n. 14/2019) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del dpr 633/72, in materia di variazione dell'Iva per mancato pagamento del corrispettivo, attualmente riservata alle procedure concorsuali in senso stretto, ossia fallimento (ora liquidazione giudiziale), liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per l'effetto, dovrebbero applicarsi con riferimento a tutti gli istituti di cui al codice della crisi d'impresa (es. accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordato minore, sovraindebitamento), con i necessari adattamenti, le disposizioni di cui ai richiamati commi dell'art. 26 del dpr 633/72, in particolare:

- la facoltà del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva
- l'esonero del destinatario di contabilizzare il debito dell'Iva oggetto della nota di variazione
- l'obbligo del creditore di rettificare la variazione operata in caso di sopravvenuto incasso del corrispettivo.

5. I presupposti dell'imposta

Passando a previsioni più generiche, la legge di riforma demanda al legislatore delegato, in primo luogo, di “ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea”. Un'indicazione, questa, che lascia ampio spazio per intervenire sui molteplici disallineamenti della normativa domestica circa elementi fondamentali dell'imposta, quali le definizioni delle operazioni imponibili, dei soggetti passivi e

della c.d. territorialità; cui si potrebbero aggiungere correttivi su quello che taluni chiamano “presupposto temporale”, ossia le regole sul momento di effettuazione e sull'esigibilità dell'imposta, ove si riscontrano marcate differenze con la direttiva, soprattutto riguardo alle prestazioni di servizi.

Qualche indizio più preciso si desume dalla relazione illustrativa, che accenna in via esemplificativa a due specifiche questioni.

La prima riguarda il presupposto territoriale delle cessioni di beni, che, osserva la relazione, la normativa interna (art. 7-bis del dpr 633/72) disciplina unitariamente, senza distinguere le cessioni di beni con trasporto e quelle senza trasporto, come invece fa l'art. 32 della direttiva Iva. Su questo punto, invero, le incongruenze di sostanza della normativa nazionale attengono non tanto all'assenza della predetta distinzione; il criterio dell'esistenza fisica nel territorio nazionale, unitariamente previsto all'art. 7-bis, non ostacola l'interpretazione euro-conforme, secondo cui il luogo della cessione è quello in cui il bene si trova fisicamente nel momento in cui inizia il trasporto o la spedizione a destinazione dell'acquirente (art. 31), oppure nel momento della cessione (art. 32).

Più problematico è invece l'ulteriore requisito che il predetto articolo 7-bis richiede, congiuntamente a quello dell'esistenza fisica del bene sul territorio, per localizzare in Italia la cessione, vale a dire che si tratti di un bene nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione. Di questo requisito, relativo allo stato giuridico del bene, non vi è infatti traccia nella direttiva. Sul piano sistematico, la conseguenza più evidente è che la cessione di un bene “allo stato estero”, ancorché fisicamente situato nel territorio nazionale (per esempio, in regime di transito oppure di deposito doganale), per la normativa nazionale non si considera effettuata nel territorio dello stato, mentre per la direttiva sì. La discrasia è confermata dalla sentenza 8 novembre 2012, C-165/11, sollecitata da un rinvio dei giudici slovacchi, nella quale la Corte di

giustizia Ue ha chiarito che i depositi doganali non sono luoghi extraterritoriali ai fini dell'Iva, in quanto appartengono al territorio dello stato membro nel quale si trovano; di conseguenza, le cessioni di beni vincolati al regime di deposito doganale rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche se possono essere esentate dagli stati membri. Questo perché, secondo le disposizioni della direttiva, il luogo della cessione è quello in cui i beni si trovano al momento della vendita, senza che occorra distinguere a seconda che si tratti di beni comunitari oppure non comunitari.

Si deve osservare, inoltre, che la normativa nazionale non contempla la fattispecie delle cessioni di beni poste in essere, anteriormente all'importazione, dal soggetto che si considera debitore dell'imposta all'importazione, le quali, ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della direttiva, si considerano effettuate nel territorio dello stato membro d'importazione (al pari delle eventuali cessioni successive, effettuate prima dell'importazione). Altre incongruenze in tema di localizzazione delle cessioni di beni riguardano le vendite intracomunitarie a distanza, nonché le cessioni verso altri stati membri con installazione o collaudo a destinazione a cura o per conto del fornitore. Entrambe queste tipologie di cessioni, nel caso di beni in arrivo in Italia con provenienza da altri stati membri, sono giustamente localizzate nel nostro paese, ai sensi dell'art. 40, comma 3, dl 331/93 e dell'art. 7-bis, comma 1, dpr 633/72, in armonia con il criterio speciale del paese di arrivo dei beni previsto dalla direttiva per tali operazioni. Nel caso di beni in uscita dall'Italia verso altri paesi Ue, invece, la legge nazionale considera le cessioni come "operazioni non imponibili" (qualifica che presuppone la rilevanza territoriale), anziché come cessioni non soggette per carenza di territorialità [cfr. art. 41, comma 1, lett. b) e c), dl 331/93]. E' evidente, quindi, l'incongruenza della previsione nazionale (che sottende un inammissibile caso di doppia territorialità, ancorché senza duplicazione d'imposizione, dell'operazione), dettata probabilmente dall'intento del

legislatore del 1993 di evitare le ricadute negative dell'extraterritorialità sul meccanismo del plafond per gli esportatori abituali.

In tema di territorialità delle operazioni, è opportuno segnalare, infine, che dal 1° gennaio 2025 dovrà essere applicato il nuovo criterio che localizza nel paese del consumatore, anziché nel luogo della manifestazione, le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, resi a privati consumatori, nel caso in cui gli eventi siano trasmessi in streaming o comunque siano erogati con modalità virtuali. La seconda questione richiamata nella relazione riguarda la definizione del presupposto oggettivo rappresentato dalla categoria delle cessioni di beni, su cui, osserva la relazione, "potrebbe attuarsi una più fedele trasposizione normativa armonizzata, valorizzando il concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico proprio del nostro ordinamento." Premesso che analogo allineamento potrebbe operarsi sulla categoria delle prestazioni di servizi, volendo ricordare, in attesa dei decreti attuativi, qualche criticità derivante dall'impronta civilistica della formulazione dell'art. 2 del dpr n. 633/72, si può segnalare il problema della costituzione o cessione del diritto di usufrutto, certamente rientrante nella definizione di cessione di beni fornita dal primo comma, ma che, se pattuita per un periodo di tempo limitato, sarebbe più appropriato classificare tra le prestazioni di servizi, come ha fatto l'agenzia delle entrate (in contrasto, però, con il diritto positivo) nella risoluzione n. 405/2008. Altro caso delicato è la locazione finanziaria di beni, che per la norma nazionale dà luogo ad una prestazione di servizi (e ad una successiva cessione all'atto dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto), ma che, in presenza di determinate circostanze (normalmente sussistenti nel leasing traslativo), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, cui recentemente si è più volte conformata la Corte di cassazione in relazione ai presupposti del rimborso del credito Iva, va invece considerata una cessione di beni.

Sul piano formale, poi, sarebbe dove-

roso integrare la definizione domestica in modo da riferire oggettivamente la nozione di “cessione” ai soli beni “materiali”, conformemente alla direttiva, anziché a quelli “di ogni genere”; come noto, infatti, le cessioni di beni “immateriali” rientrano, ai fini Iva, tra le prestazioni di servizi.

6. La revisione delle esenzioni

Un altro obiettivo del restyling, secondo l'art. 7 della legge, è di “rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea”. Al riguardo, la relazione illustrativa accenna al settore immobiliare, “attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori.” Appare pertanto assai probabile che si intenda ampliare il diritto delle imprese di optare per l'imponibilità delle operazioni in luogo dell'esenzione, che la normativa vigente condiziona alla sussistenza di determinati requisiti oggettivi (natura del fabbricato) e soggettivi (attività dell'impresa); oggi, in forza di tali condizioni, per esempio, l'impresa di compravendita che affitta o vende un fabbricato abitativo non può optare per l'imponibilità di tale cessione o prestazione, che ricade quindi obbligatoriamente nell'esenzione. L'estensione del diritto di opzione appare possibile alla luce dell'articolo 137 della direttiva, che nell'attribuire agli stati membri la facoltà di accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di fabbricati e delle locazioni di immobili, non pone condizioni di sorta.

Altre novità potrebbero interessare le operazioni effettuate dagli enti non profit. La legge, al riguardo, prevede infatti la razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del Terzo settore, ai quali, come osserva la relazione, la riforma attuata dal dlgs n. 117/2017 ha esteso talune esenzioni ed esclusioni già accordate alle Onlus. La relazione ricorda, inoltre, che per determinati enti non commerciali (associazioni) è stato previsto, dal dl n. 146/2021, il passaggio delle operazioni

nei confronti dei soci dal regime di esclusione dalla sfera dell'imposta a quello di esenzione, con effetto dal 1° luglio 2024 (termine così prorogato, proprio per sincronizzare tali modifiche con la riforma in esame, dall'art. 4, comma 2-bis, del dl n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023).

L'allineamento della disciplina nazionale delle esenzioni a quella unionale potrebbe toccare anche altre fattispecie. Per esempio, potrebbe (o meglio, dovrebbe) essere modificato il secondo comma dell'art. 10 del dpr n. 633/72, che esenta “le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. Questa disposizione (invero, in buona misura superata dall'introduzione dell'istituto del Gruppo Iva) si basa sull'art. 132, lettera f), della direttiva Iva, che però, secondo le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia Ue il 21 settembre 2017 nelle cause C-326/15, C-605/15 e C-616/15, è applicabile soltanto nei confronti dei settori di attività esentati per ragioni di interesse pubblico, ad esempio la sanità e l'istruzione, e non a quelli esentati per motivi tecnici, quali quelli bancari e assicurativi.

Nell'ottica dell'armonizzazione, potrebbe essere limitata anche l'esenzione per talune prestazioni socio-assistenziali, quali la gestione di case di riposo, che la norma nazionale (n. 21 dell'art. 10) concede in modo oggettivo, mentre per la direttiva deve essere accordata solo alle prestazioni rese da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo stato membro come aventi carattere sociale.

7. La revisione delle aliquote

La parte meno tecnica e più politica della riforma dell'Iva riguarda la revisione delle aliquote dell'imposta, la cui attuazione concreta potrà essere in-

fluenzata da decisioni discrezionali dipendenti dalla scelta del legislatore domestico di favorire o disincentivare determinati consumi piuttosto che altri, avendo però riguardo “alle esigenze di maggiore rilevanza sociale”. In questo settore, l’unica previsione “in chiaro” della legge delega riguarda la riduzione dell’aliquota sulle importazioni di opere d’arte, nonché sulle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. Per il resto, infatti, la legge dà mandato al governo di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’Iva secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale”. La manovra sulle aliquote, per quanto discrezionale, dovrà necessariamente incanalarsi nei binari della normativa Ue, in particolare della direttiva 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, applicabile dal 1° gennaio 2025, varata per adeguare il sistema unionale in materia di aliquote Iva alle mutate condizioni del quadro giuridico ed economico, alla luce dell’abbandono definitivo del progetto di tassazione all’origine degli scambi tra imprese. E’ quindi utile vedere alcuni contenuti della direttiva, molto diversi rispetto all’iniziale progetto di riforma che prevedeva di lasciare agli stati membri mano libera nella scelta dei beni e servizi agevolabili, individuando un elenco di prodotti da assoggettare obbligatoriamente all’aliquota ordinaria; progetto che è stato abbandonato a vantaggio di un intervento più articolato, che ha mantenuto l’impostazione opposta, ossia l’elencazione dei prodotti che gli stati membri possono tassare in misura ridotta (allegato III alla direttiva Iva), rivisitato però per tenere conto, tra l’altro, delle esigenze di tutela della sanità e dell’ambiente, in linea con le politiche di sviluppo dell’economia verde e climaticamente sostenibile.

Il nuovo paniere

Nell’elenco dei beni e servizi assogget-

tabili alle aliquote ridotte entrano alcune voci nuove quali i pannelli solari, le biciclette (anche elettriche), l’abbigliamento e le calzature per bambini, le prestazioni di assistenza legale ai lavoratori ed ai meno abbienti, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento.

Saranno agevolabili anche i servizi di accesso ad internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, che, come si legge nelle premesse della direttiva, svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività.

I servizi spettacolistici, culturali e sportivi saranno agevolabili anche quando resi con modalità a distanza, ossia mediante accesso alla diretta streaming degli eventi.

Restano agevolabili, come nella precedente normativa, tra l’altro:

- i beni e servizi di prima necessità, quali i generi alimentari, l’erogazione di acqua, i prodotti farmaceutici, gli apparecchi e dispositivi medico-sanitari (tra cui le mascherine di protezione), i prodotti editoriali anche elettronici

- le operazioni di edilizia abitativa (cessione, costruzione, ristrutturazione, riparazione, locazioni), in relazione alle quali va segnalata l’eliminazione dell’esclusione dall’aliquota ridotta delle forniture di materiali costituenti parte significativa della riparazione o ristrutturazione (i cosiddetti “beni significativi” agli effetti dell’aliquota del 10% prevista dall’ordinamento interno per le manutenzioni di abitazioni)

- la costruzione/ristrutturazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Le opzioni degli stati membri

Gli stati membri potranno applicare due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate in un massimo di 24 punti compresi nell’allegato III.

In aggiunta, sarà loro consentito di applicare un’aliquota minima, inferiore al 5%, e un’esenzione con diritto a detrazione (c.d. aliquota zero), ma solo alle cessioni e prestazioni rientranti:

- nei punti da 1) a 6) e 10-quater) dell’allegato III

- in uno qualsiasi dei punti dell’allegato

III, che rientri nelle opzioni di cui al nuovo art. 105-bis della direttiva Iva.

Questa limitazione, fino al 2031, non vale per gli stati membri che, come l'Italia, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote inferiori al 5% o esenzioni con diritto a detrazione a cessioni o prestazioni elencate in più di sette punti dell'allegato III.

UN SISTEMA IN CERCA DI RAZIONALITÀ E SEMPLICITÀ

DI GIUSEPPE RIPA E ALESSANDRO LATTANZI

Nei 23 articoli della riforma fiscale, suddivisi in cinque titoli, c'è il fisco che verrà: italiano, ma di matrice comunitaria e viepiù internazionale, stante l'adeguamento alle previsioni dettate negli ultimi anni dall'Unione Europea e dal PNRR, nonché delle raccomandazioni dell'OCSE.

Coerentemente, dal punto di vista strutturale, il titolo III è dedicato al concatenamento tra la fase dichiarativa e la fase accertativa, sanzionatoria e del contenzioso.

Fasi queste che possono essere riassunte in una maggiore snellezza della fase dichiarativa, compliance effettiva tra contribuente ed amministrazione in sede di controllo, rimodulazione delle sanzioni in relazione alla gravità dell'evasione e maggiore celerità nella chiusura dei contenziosi.

La semplificazione degli adempimenti tributari.

In particolare, l'art. 16 co. 1, lett. a) – f), mira a semplificare gli adempimenti tributari attraverso l'armonizzazione dei termini, anche dichiarativi, e di versamento. In questo modo, si mirerà a razionalizzare la marea di adempimenti scadenti nell'anno, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo carico nel periodo di agosto.

In caso di errori formali o di minore gravità, preso atto dell'ormai costante orientamento anche giurisprudenziale, non si decadrà dai benefici fiscali; basti pensare solo alla serie di circolari che sono dovute recentemente intervenire sul

caso del bonus energia elettrica di fine 2022.

Ciò che fa ben auspicare è che non si dovranno più attendere circolari esplicative postume agli adempimenti, venendo a prevalere la sostanza della spettanza del beneficio.

La semplificazione andrà di pari passo anche con l'abrogazione dell'Irap e, quindi, con l'eliminazione di un adempimento dichiarativo, oltre ai relativi versamenti.

Laddove emergeranno errori da parte del contribuente, verrà premiato l'adeguamento spontaneo da un lato e prevista la riduzione delle sanzioni sino ad oggi definite "draconiane" (si veda sotto).

Il procedimento accertativo.

Il controllo di tipo sostanziale poggerà su un fulcro: il contraddittorio preventivo. Difatti, l'articolo 17 specifica che si dovrà prevedere l'applicazione del contraddittorio in via generalizzata, a pena di nullità, in modo tale da permettere al contribuente di partecipare effettivamente alla fase accertativa, indipendentemente dalla modalità con cui il controllo verrà svolto, viepiù estendendo a tutte le procedure il termine di 60 giorni per permettere al contribuente di fornire le proprie osservazioni e, conseguentemente, l'obbligo per l'Amministrazione di doverne tenere conto.

Ne consegue che la distinzione creata nel 2015 dalla sentenza delle SS.UU. 24823 della Cassazione è finalmente destinata a scomparire, a tutto vantaggio di una chiara e doverosa compliance, con effetti benefici anche sul contenzioso tributario. In sostanza, la legge delega ha raccolto l'invito della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 47/2023 aveva ritenuto distonica l'applicazione del contraddittorio limitatamente alle fattispecie espressamente previste dalle singole norme.

Ma la sentenza delle Sezioni Unite in precedenza citata non sarà l'unica che verrà sorpassata, poiché alla lett. h), vista la necessità di assicurare la certezza del diritto tributario, i termini di decadenza del potere accertativo per i componenti ad efficacia pluriennale partiranno dall'anno in cui il fatto generatore si è verificato, superando così le

L'accertamento nella riforma fiscale

Adempimenti tributari: snellimento degli adempimenti, armonizzazione dei termini e razionalizzazione del carico nel periodo estivo, soprattutto ad agosto.

Procedimento accertativo: rafforzamento dello statuto dei diritti del contribuente come punto di partenza. Applicazione del contraddittorio in via generalizzata, a pena di nullità, ed a prescindere dalla tipologia di verifica. Estensione della facoltà per il contribuente di proporre le proprie osservazioni nei 60 giorni successivi e contestuale obbligo per l'Amministrazione di valutarle nella motivazione dell'atto.

Stop all'estensione dei termini di decadenza ed alla presunzione automatica di distribuzione degli utili in capo ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società.

Sanzioni amministrative e penali: rafforzamento del principio della proporzionalità e concreta attuazione del ne bis in idem.

Efficacia dei fatti materiali accertati in sede penale anche in sede tributaria, se derivanti da sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o il fatto non è stato commesso.

Possibilità di usufruire delle cause di non punibilità e delle circostanze attenuanti rispettando i piani di rateizzazione per l'estinzione dei debiti tributari.

SS.UU. n. 8500/2021. Ancora, limitazione dell'utilizzo delle transazioni comparabili nei soli casi in cui non sussistano altri elementi dirimenti per l'accertamento e stop definitivo alla presunzione automatica di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società se ciò non emerga da elementi certi e precisi.

Quanto sopra, ovviamente, deve essere letto congiuntamente alle previsioni di cui all'art. 4, recante i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, ove l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, il principio del legittimo affidamento del contribuente ed il principio della certezza del diritto costituiranno i primi tre pilastri operativi di quella che, finalmente, non sarà più una legge nella forma "rafforzata", ma sostanzialmente svilita, bensì una norma recante i principi generali dell'ordinamento ed i criteri di interpretazione adeguatrice della intera legislazione tributaria.

Il nuovo regime sanzionatorio, amministrativo e penale.

Dal punto di vista sanzionatorio, non si può non citare la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023 della Corte Costituzionale, la quale aveva ribadito la necessità del rispetto del principio di proporzionalità, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni che spesso tendono a divenire draconiane quando colpiscono i contribuenti.

Ed allora, l'articolo 20 prevede come primo punto la razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento del principio del ne bis in idem; difatti, la closer connection in substance and time delineata dalla sentenza della Corte EDU del 2016, recepita dalla Suprema Corte, ha portato sino ad oggi all'esistenza di una doppia sanzione per lo stesso fatto in ambito tributario.

Il punto 1) della lett. a) di comune concerto con la previsione di cui al punto 3), gettano la stura per la previsione di una sanzione proporzionata, adeguata in relazione alla gravità del fatto commesso; vieppiù che, come indicato nel punto 3), il doppio binario tra amministrativo e penale è destinato ad assottigliarsi più che mai.

Invero, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale faranno stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi.

In termini pratici rispetto alla prassi, nelle frodi carosello il contribuente viene automaticamente tirato in ballo in quanto cliente della cartiera, ancorché abbia effettivamente acquistato la merce e si sia comportato secondo i canoni comunemente applicabili ad un operato-

re accorto: accertamento tributario ed invio degli atti alla Procura per l'ipotesi di reato di cui all'art. 2, D.Lgs. 74/2000.

Se nel procedimento penale verrà stabilita la sua estraneità ai fatti attraverso le due predette formule assolutorie, questa automaticamente riverbererà effetti anche nel procedimento tributario, differentemente da ora, ove vige appunto l'autonomia dei due procedimenti ed il decreto assolve ad una funzione di elemento indiziario, astrattamente valutabile dal giudice.

Sul punto, inoltre, spesso si assiste alla prodromica archiviazione con decreto del GIP, su istanza del PM, ossia ad una "assoluzione" ante processo del contribuente. Nessuna menzione viene fatta nella legge delega, ma pare opportuno che i principi sopra indicati vengano estesi anche a tale fattispecie (evitando però il rischio dell'eccesso di delega), ancorché il decreto di archiviazione non possieda gli stessi effetti caratteristici della cosa giudicata.

Ulteriore novità afferisce alla evasione c.d. "dichiarata", ossia alla possibilità per i contribuenti che abbiano superato le soglie di punibilità per gli omessi versamenti e la compensazione di crediti d'imposta non spettanti di poter beneficiare delle ipotesi di non punibilità, rispettando i piani di estinzione dei debiti tributari; lo stesso varrà anche per l'applicazione delle circostanze attenuanti, in merito alle fattispecie di reato previste all'art. 13-bis, D.Lgs. 74/2000.

Infine, avendo scritto molte volte su queste pagine del tema, non si può non citare la previsione di cui al punto 5), lett. a) art. 20, circa la necessità di introdurre una più rigorosa distinzione normativa, anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti. Ciò a sottolineare il caos che regna sovrano sulla fattispecie.

Ma questo caos, laddove i decreti delegati rispetteranno il framework di operatività dettato, sembra destinato ad attenuarsi, a beneficio della ricerca di una effettiva capacità contributiva, da sanzionare proporzionalmente rispetto all'effettivo danno arrecato all'erario.

COME CAMBIERANNO GLI INCENTIVI FISCALI

DI BRUNO PAGAMICI

Revisione degli incentivi fiscali anche alla luce della disciplina europea ma anche spinta allo sviluppo delle otto Zone economiche speciali (Zes) in un'unica zona coincidente con il Mezzogiorno. È quanto prevede il disegno di legge contenente la delega al governo per la riforma fiscale assegnato in sede referente alla VI Commissione finanze della Camera e approvato in via definitiva il 4 agosto 2023.

Tra gli altri interventi contenuti nel provvedimento spicca inoltre la semplificazione e la razionalizzazione delle misure agevolative a favore degli Enti del terzo settore (Ets) e degli enti sportivi.

Revisione degli incentivi fiscali.

Il testo del provvedimento contempla la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, anche in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (Ue) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala, al fine di coordinare e riordinare i meccanismi di determinazione e fruizione delle agevolazioni di natura fiscale alla luce della revisione del sistema di imposizione in materia di reddito d'impresa.

Per quanto riguarda il governo nazionale, secondo la delega l'obiettivo è quello di definire un sistema organico di incentivi che preveda una razionalizzazione nell'offerta dei sussidi e l'adozione di una disciplina di carattere generale ("codice degli incentivi"), in coordinamento con i diversi ministeri coinvolti e la Conferenza permanente stato-regioni. Con riferimento alla razionalizzazione dell'offerta, il governo procederà ad una ricognizione e sistematizzazione delle misure esistenti, sulla base di ambiti e finalità, al fine di concentrarne l'offerta e ridurre la dispersione. Questa finalità richiederà un maggiore coordinamento tra gli attori coinvolti, integrando in

particolare gli interventi regionali nel più ampio quadro delle strategie nazionali per l'incentivazione.

Per perseguire tali obiettivi il governo provvederà a creare un vero e proprio "codice degli incentivi" che contenga i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi, standardizzandone i criteri, definendo i contenuti minimi dei provvedimenti (ad es. bandi o direttive), fissando linee guida per la valutazione.

Ulteriori disposizioni riguardano il tema della digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, nell'ambito delle quali verrà previsto l'obbligo di pubblicità legale su internet di tutti i provvedimenti nonché la creazione di una piattaforma telematica di raccolta delle informazioni più rilevanti ("Incentivi.gov.it"). Il disegno di legge prevede inoltre la sottoscrizione di protocolli tra le amministrazioni pubbliche per il rilascio accelerato delle certificazioni necessarie all'erogazione del sussidio; tali procedure si estenderebbero anche al documento unico di regolarità contributiva (Durc) e alle certificazioni antimafia.

Revisione della fiscalità di vantaggio.

Un ulteriore obiettivo del governo, in materia di incentivi alle imprese, è quello di rivedere la fiscalità di vantaggio riferita al complesso di norme finalizzate a fornire vantaggi di natura fiscale per lo svolgimento di attività economiche in particolari aree geografiche del Paese, oppure a determinati settori, al fine di favorirne lo sviluppo. Il tutto nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (Regolamento Ue n. 651/2014) che dichiara alcune categorie di agevolazioni compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Tfu (tali norme consentono il riconoscimento di incentivi fiscali alle imprese senza l'attivazione dell'iter autorizzativo dalla Commissione europea). I predetti interventi vengono previsti pur dando atto dell'esistenza al Senato di un disegno di legge (atto 571) recante la delega al governo in materia di revisione del sistema degli incenti-

vi alle imprese (che non si pone in contrasto con le linee della delega fiscale). Va ricordato che tale l'atto 571 (quale oggetto della specifica legge delega) prevede di definire le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese con la finalità di rimuovere gli ostacoli per il pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

Tale disegno di legge delega (atto 571) identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione e autorizza il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese anche mediante la redazione di un Codice.

Enti del terzo settore.

Tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega, il legislatore ha inoltre previsto la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore (di cui al d.lgs. 117/2017) e con il diritto dell'Unione europea, nonché dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore.

Enti sportivi.

Il governo è delegato a completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Le Zes e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Tra le deleghe assegnate al governo c'è anche quella volta a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione

Il sistema degli incentivi nella delega fiscale

Rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. L'obiettivo è definire un sistema di incentivi che preveda una razionalizzazione nell'offerta dei sussidi in coordinamento con i diversi ministeri coinvolti e la Conferenza permanente stato-regioni.

Rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Favorire lo sviluppo del Mezzogiorno valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti con particolare riferimento alle Zes.

Semplificare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e per gli enti del Terzo settore che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali (Zes).

Sulla questione, il disegno di legge delega prende le mosse dal via libera dell'Unione europea all'unificazione delle otto Zes di Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna in un'unica zona coincidente con il Mezzogiorno. In seguito a tale determinazione, sarà possibile creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese che operano in questa parte del Paese e per l'insediamento di nuove attività. La delega fiscale si propone di "favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese ..., con particolare riferimento alle Zes". Le valutazioni che si potranno compiere al riguardo sono tuttavia molte e complesse: vanno da possibili interventi sulla governance dell'incentivo fiscale, alla sua conservazione sotto forma di credito d'imposta, all'affiancamento di misure di incremento dell'attrattività della forza la-

voro.

All'atto della loro istituzione, compiuta con il d.l. 91/2017, il regime fiscale delle Zes prevedeva la possibilità di fruizione del credito d'imposta istituito con la legge 208/2015 art. 1, commi 98-108 (bonus Sud) "in relazione agli investimenti effettuati" al loro interno. Su di un piano di riforma più avanzata, c'è la sostituzione del credito d'imposta con un diverso incentivo economico, che non incida più sul pagamento delle imposte (come titolo per l'estinzione del debito mediante compensazione), e che interrompa l'osmosi con gli istituti giuridici che presiedono all'imposizione e riscossione dei tributi, tagliando alla radice la causa delle complessità che riguardano la definizione della natura degli atti di recupero dei crediti inesistenti/non spettanti e il trattamento sanzionatorio proporzionato all'interesse leso. Un profilo che potrebbe implicare problemi di compatibilità con il divieto europeo di aiuti di Stato, è quello che riguarda l'ampliamento dell'ambito territoriale della Zes fino alla creazione di un unico grande bacino off shore. Una delle ipotesi operative più accreditate per contravvenire a tali ostacoli riguarderebbe misure non condizionate da vincoli europei,

come l'istituzione di un "premio per il lavoro" in forma di "imposta negativa" (sotto un certo imponibile si eroga una sovvenzione fino a integrare un reddito minimo) riservata ai giovani che scelgano di accedere al lavoro e che al termine del periodo lo restituirebbero sotto forma di imposte computate sulla parte di reddito eccedente il limite esente. un sistema di questo tipo collegherebbe l'incentivo all'impresa a una nuova misura di sostegno al lavoro applicabile anche su larga scala come elemento della riforma fiscale.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE SUL REDDITO D'IMPRESA

DI BRUNO PAGAMICI

Semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento del reddito imponibile all'utile di esercizio. Riformare la disciplina delle società di comodo che preveda l'esclusione della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche. Semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali. Sono questi gli interventi previsti dalla delega fiscale per revisionare le regole dell'imposizione fiscale su imprese e società, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni. In alcuni casi l'impresa dovrà sottoporre il proprio bilancio di esercizio al revisore legale dei conti che attesti la correttezza degli imponibili dichiarati.

Determinazione del reddito d'impresa semplificata.

È conferita al governo la delega per la semplificazione e la razionalizzazione del reddito d'impresa per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali e mediante una re-

visione della disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione, apportate all'utile o alla perdita di esercizio. Ciò al fine di adeguare la disciplina attuale ai mutamenti intervenuti nel sistema economico e di allinearla tendenzialmente a quella vigente nei principali Paesi europei. Si tratta in altri termini del potenziamento del principio di "derivazione rafforzata" per limitare la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica (fermi restando i principi di inerenza e di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale) il cui obiettivo è quello di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico-fiscale. Saranno oggetto di revisione le differenze temporanee che scaturiscono dalla deroga alla competenza economica del bilancio: derivanti da fenomeni valutativi come per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale o per gli ammortamenti; sarà considerato rilevante il momento del pagamento come per le differenze su cambi per i debiti o i crediti in valuta e gli interessi di mora. In alcuni casi l'allineamento può essere subordinato alla condizione che l'impresa sottoponga il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti, ovvero sia in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestino la correttezza degli imponibili dichiarati. Al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, il governo dovrà:

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal d.lgs. 38/2005 prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi. È prevista inoltre la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili.

L'avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.

La semplificazione, razionalizzazione e

riduzione degli adempimenti delle imprese devono essere perseguite attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali le cui divergenze il governo è delegato a riconsiderare, anche alla luce dell'onere degli adempimenti conseguenti. Per evidenziare alcune circostanze che danno luogo alle così dette differenze di bilancio, si possono citare ad esempio gli oneri a deducibilità parziale: spese per acquisto di autovetture, spese pasti e pernottamenti, spese di manutenzione ordinaria su beni di proprietà, spese di rappresentanza e di telefonia.

Per queste componenti negative è prevista una variazione in aumento dell'utile fiscale rispetto a quello civilistico sulla base di una percentuale di deducibilità o al superamento di una certa soglia. Altro caso è invece quello delle differenze temporanee, le quali invece tendono ad essere riassorbite nel tempo. Sostanzialmente si tratta di costi, la cui deducibilità fiscale è spalmata su diversi periodi di imposta, come ad esempio le quote di ammortamento.

La “derivazione rafforzata” e la revisione contabile.

Il riordino dello specifico trattamento tributario riservato ad alcune categorie di imprese potrebbe essere circoscritto, per ragioni di maggior tutela erariale, ai contribuenti che oltre ad applicare la derivazione rafforzata sottopongono il proprio bilancio a revisione legale, ovvero acquisiscano documentazione ad hoc rilasciata da professionisti qualificati che attestino la correttezza degli imponibili dichiarati.

In tale contesto, sarà possibile anche rivedere le numerose disposizioni che limitano la deducibilità dei costi afferenti all'impiego dei lavoratori dipendenti (in tal senso va anche letto il riferimento alla “revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili”) e che costituiscono voci rilevanti che contribuiscono a mantenere elevato il costo del lavoro (spese inerenti ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti, spese di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti, alle spese alberghiere e di ristorazione del dipendente, costi per l'uso dell'auto del dipendente o per l'auto assegnata al

dipendente o alle spese telefoniche). In un'ottica di alleggerimento del costo fiscale del lavoro, le disposizioni che limitano la deducibilità dei costi per dipendenti che in generale corrispondono a fringe benefit tassati per quest'ultimo, saranno suscettibili di abrogazione o di essere riconsiderate alla luce del principio teso ad allineare il reddito imponibile all'utile di esercizio.

Società non operative.

La condizione di società non operativa (snop) scaturisce dalla presenza di un determinato volume di asset patrimoniali, con i quali vengono confrontati i ricavi della società (“test di operatività”): se questi sono troppo bassi rispetto a un valore percentualmente determinato in base ai beni patrimoniali (immobilizzazioni), la società ha l'obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto, anch'esso determinato percentualmente in base agli asset.

Pertanto, verrà rivista la disciplina delle società non operative, prevedendo l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dovranno, inoltre, essere individuate cause di esclusione dell'applicazione della disciplina, che apprezzino la circostanza che la società abbia in organico un numero minimo di lavoratori dipendenti e che la medesima appartenga a settori regolamentati che offrono garanzia di esclusione di utilizzo della forma societaria per l'esercizio di attività di mero godimento da parte delle persone fisiche.

Va ricordato che le società c.d. “non operative” (o “di comodo”) sono società che, presuntivamente, sono prive di un'attività economica concreta e pertanto possono fruire dei benefici associati alla determinazione analitica del reddito di impresa e alla possibilità di fruire dell'Iva a credito. Questa “probabile inattività” e preordinazione a vantaggi fiscali indebiti viene desunta dagli insufficienti risultati economici di questi soggetti e comporta conseguenze particolarmente penalizzanti sotto il profilo tributario.

Scissione parziale e liquidazione volontaria.

Un ulteriore principio di delega prevede l'introduzione di una disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale di cui all'art. 2506 c.c. Al riguardo va ricordato che secondo tale norma si prevede che con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Il governo è inoltre delegato a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CERCA DI SPRINT

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Maggiore spazio agli istituti deflattivi,

decisioni più veloci e conoscenza generalizzata delle pronunce giurisdizionali. Sono questi alcuni degli aspetti che caratterizzano l'articolo 21 del disegno di legge di riforma del sistema tributario e che interessano il contenzioso tributario. Settore che, come noto, è stato recentemente interessato anche dalle novità contenute nella legge n. 130 del 2022. Ad una prima analisi, appare evidente come l'intento sia quello di rendere il processo tributario più informatizzato e con tempi di decisione più rapidi. Fermo restando che, in generale, l'assetto generale della delega è quello di favorire gli accordi pre contenziosi e, in generale, privilegiare gli istituti deflattivi. In tal senso, infatti, si esprime la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 laddove si afferma che detti istituti deflattivi dovranno riguardare anche le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione favorendo, in via generale, la definizione agevolata. Da un punto di vista letterale, dunque, la norma di riforma evoca quanto previsto dalle disposizioni contenute già oggi nella legge n. 197 del 2022. Un aspetto di tutto rilievo è quello che riguarda i tempi di decisione delle controversie o, per meglio dire, i tempi di conoscenza delle decisioni di specie. Successivamente al passaggio in Senato della delega, infatti, la previsione della lettera e) afferma che le norme attuative dovranno prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito con un tem-

La revisione delle regole in materia di bilanci

Semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, con la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico.

Semplificazione e razionalizzazione della disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni.

Previsione della facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili Ias/Ifrs per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio di esercizio.

Avvicinamento, in alcuni casi, dei valori contabili e fiscali o ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti.

Avvicinamento, in alcuni casi, dei valori contabili e fiscali o ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti.

Semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta.

po di deposito della sentenza fissato nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Da un punto di vista operativo, questa previsione appare disciplinare un deciso cambio di rotta rispetto a quanto frequentemente si verifica in merito alla effettiva conoscenza delle decisioni assunte dai giudici tributari. Decisioni che, in relazione alla fase cautelare, dovrebbero condurre alla possibilità di impugnativa delle stesse come espressamente previsto dalla lettera g) del citato articolo 21. Poiché è naturale attendersi una evoluzione del contenzioso che tiene conto della progressiva informatizzazione ed applicazione di sistemi in tutti gli ambiti, la delega appare tenere conto di questi aspetti. Da un lato si evoca la possibilità di introduzione di una sorta di schematizzazione degli atti processuali (in termini, evidentemente, di modelli e non di contenuti) e, dall'altro, si afferma che le sentenze dovranno essere messe a disposizione di tutti i cittadini. Questo tema ha peraltro formato oggetto di segnalazione nel corso del 2021 da parte, in primis, di AIDC Milano. Questa segnalazione ottenne di fatto una condivisione da parte del Garante del contribuente della regione Lombardia nell'ottica di una condivisione che garantisca la parità di trattamento dinanzi al giudice tributario. Di fatto, dunque, questa problematica viene ora normata. Da ultimo appare opportuno segnalare che il legislatore della riforma appare aver voluto delineare un processo tributario che sia incardinato, anche negli aspetti documentali, in modo completo sin dalla fase iniziale. In tal senso, infatti, appare debba essere letta la previsione contenuta nella lettera d) dell'articolo 21 nella quale si afferma la necessità di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.

CRESCERE LA COLLABORAZIONE TRA FISCO E CONTRIBUENTI

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Più collaborazione con i contribuenti al fine di evitare l'applicazione di sanzioni, maggiore peso degli elementi acquisiti nell'ambito dei procedimenti penali, modifiche normative in relazione ad alcune fattispecie quali quella legata alla differenzia-

zione tra crediti non spettanti ovvero inesistenti. Sono questi alcuni degli aspetti meritevoli di maggiore segnalazione nell'ambito della versione della delega fiscale.

Il pacchetto di articoli da 17 a 20 delinea, in modo trasversale, i rapporti tra il procedimento di accertamento con conseguenze sull'assetto sanzionatorio (i cui principi di riforma sono evidenziati nell'articolo 20) con un contemporaneo intervento sul procedimento contenzioso e di riscossione. In buona sostanza, dunque, un quadro complessivo legato all'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delineata sia con riferimento all'aspetto preventivo che a quello "successivo". Partendo dall'analisi (con particolare riferimento alle modifiche apportate dinanzi al Senato) dell'articolo 17 ora rubricato come procedimento di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, emerge molto chiaramente l'obiettivo di rafforzare un approccio preventivo e collaborativo tra amministrazione finanziaria e contribuenti che ha delle ricadute fondamentali in tema di potenziale applicazione delle sanzioni. In questo contesto, dunque, viene data rilevanza centrale alla rappresentazione spontanea del rischio fiscale laddove detta rappresentazione sia accompagnata da una certificazione rilasciata dal professionista nell'ottica di una compliance che sia, appunto, preventiva. Due disposizioni, pertanto, devono essere lette in connessione tra loro e cioè:

- quella nella quale si afferma la possibilità di introduzione di una certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili applicati fermi restando, naturalmente, i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;

- dall'applicazione di detta previsione discende l'ulteriore conseguenza della esclusione delle sanzioni di natura amministrativa a meno che non si tratti di violazioni legate a condotte fraudolente oltre ad un ulteriore riflesso in relazione alle sanzioni di natura penale;

- ulteriore aspetto è quello legato alla riduzione dei termini di decadenza ai fini dell'accertamento, riduzione fissata in almeno due anni. Sempre partendo dal presupposto dell'avvenuta certificazione rilasciata in merito agli aspetti connessi al rischio fiscale.

Il quadro complessivo che emerge, dun-

que, è sufficientemente chiaro e destinato, in sintesi, a configurare uno scenario nell'ambito del quale un efficace controllo preventivo che comporta un confronto con l'amministrazione finanziaria è suscettibile di risolvere a monte le problematiche legate alla applicazione delle sanzioni nonché a considerare questi contribuenti come meritevoli di una riduzione dei termini ai fini di eventuali accertamenti. Sempre in tema di sanzioni, appaiono meritevoli di segnalazione due aspetti contenuti nell'articolo 20 della legge delega come introdotti dal Senato:

- il primo concerne un aspetto di maggiore connessione tra le vicende di carattere penale e quelle amministrative. Si afferma infatti che laddove vi sia sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario laddove, evidentemente, vi sia coincidenza delle questioni trattate;

- il secondo riguarda un tema di strettissima attualità con riferimento ad una corretta individuazione di quelle violazioni che possono comportare la distinzione tra crediti inesistenti ovvero non spettanti. L'intervento effettuato dal Senato fa riferimento, in generale, agli orientamenti giurisprudenziali come base per un intervento modificativo evidentemente finalizzato a meglio chiarire (in primis secondo quanto previsto dall'articolo 13 del dlgs 471 del 1997) la distinzione in questione. Si tratta di una questione oggettiva-

mente controversa e, rispetto alla quale, va ricordato come sia di fatto "aperta" una specifica sanatoria contenuta nel dl 146 del 2021 in merito ai crediti di imposta per ricerca e sviluppo. Detta sanatoria prevede, come termine di scadenza per la presentazione del modello finalizzato la riversamento entro il prossimo 30 novembre 2023

LA SCOMMESSA DEL CONCORDATO PREVENTIVO PER LE PMI

DI ANDREA BONGI

Imprese e professionisti di piccole dimensioni potranno concordare gli imponibili da dichiarare al fisco. Sarà una vera e propria scommessa, su base biennale, con effetti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive – per coloro che non ne sono già esclusi – e dei contributi previdenziali obbligatori dovuti dal contribuente. Nessun effetto invece sull'IVA che, da imposta di matrice comunitaria qual è, dovrà essere applicata nei modi ordinari anche durante il biennio di accesso al concordato preventivo biennale.

La disposizione, sulla base anche dei contenuti della relazione di accompagnamento, ha la finalità di favorire l'emersione di materia imponibile e di offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

Il nuovo concordato preventivo biennale

Soggetti ammessi	Soggetti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo
Contenuto del concordato	Impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale formulata dall'ADE per le imposte dirette e l'Irap
Determinazione base imponibile	L'ADE formula le basi imponibili biennali utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a disposizione e le risultanze degli ISA
Eventuali maggiori o minori redditi conseguiti	Sono irrilevanti sia per le imposte dirette che per l'Irap e gli eventuali contributi previdenziali; vanno comunque contabilizzati e dichiarati
Obblighi IVA nel concordato biennale	L'IVA si applica secondo le regole ordinarie
Cause di decadenza dal concordato biennale	A seguito di accertamento di ricavi o compensi in misura significativa rispetto a quelli dichiarati o per altre violazioni fiscali di non lieve entità

La delega fiscale rilancia dunque la possibilità già sperimentata, senza grande successo, dal primo governo Berlusconi, di un accordo preventivo fra il fisco e i contribuenti nell'ottica di una pianificazione fiscale, seppur di breve durata. Le norme contenute nella legge delega descrivono le linee generali del nuovo istituto. Ai successivi decreti attuativi spetta il compito di chiarire meglio e delineare gli aspetti pratici e procedurali.

I contenuti essenziali del nuovo concordato biennale con il fisco sono tuttavia piuttosto chiari. Proviamo con il presente lavoro a riepilogarli uno ad uno.

Soggetti ammessi

La disposizione normativa presente nella delega fiscale individua i possibili fruitori del nuovo concordato biennale con il fisco nei soggetti di minori dimensioni, titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Nulla si dice sulla forma giuridica dei contribuenti che accederanno al nuovo istituto ma il riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, quale tributo interessato dalla definizione preventiva, lascia intendere che saranno ammesse anche le società di persone e di capitali e, in generale tutte le forme associative per l'esercizio di attività di lavoro autonomo e d'impresa.

Il riferimento alle piccole dimensioni, combinato con il successivo riferimento agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale deve intendersi, a parere di chi scrive, come decisivo.

In via prioritaria saranno ammessi alla definizione preventiva delle basi imponibili, stando anche a quanto riferito più volte dal vice ministro Maurizio Leo, i contribuenti più affidabili in base ai risultati degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. In questo senso il nuovo concordato con il fisco costituirà anche un'occasione per rilanciare gli ISA con possibili implementazioni al regime premiale agli stessi collegato.

Contenuto ed effetti

Dal punto di vista giuridico si tratta di un vero e proprio "impegno" che il contribuente assumerà all'esito di un contraddittorio preventivo tenuto con modalità semplificate con l'Agenzia delle entrate. Con tale obbligazione il contribuente si impegna ad accettare, e rispettare, la proposta di definizione su base biennale degli importi imponibili ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) e dell'Irap, formulatagli dall'Agenzia

delle entrate.

Stando ai contenuti della legge delega di riforma la proposta per la definizione biennale verrà formulata dall'Agenzia delle entrate, utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oppure sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per coloro ai quali tali indicatori si rendono applicabili.

È molto probabile quindi che gli imponibili biennali proposti dall'ufficio siano una proiezione delle risultanze degli indicatori che tengono conto sia della peculiare realtà del contribuente sia del suo settore di appartenenza.

L'imponibile pattuito per il biennio successivo avrà effetti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei contributi previdenziali obbligatori dovuti dal professionista o dall'imprenditore (es. contributi Inps di artigiani e commercianti).

Nessun effetto invece ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cui base imponibile e la liquidazione dell'imposta dovuta, continuerà ad essere determinata con gli ordinari criteri. In caso di perfezionamento dell'accordo è ipotizzabile che il contribuente riceva i quadri reddituali già precompilati dall'ufficio sui quali liquidare le imposte dovute, mantenendo l'obbligo di esporre i dati relativi ai reali redditi conseguiti.

Obblighi del contribuente

Una volta accettata la proposta e formulato l'impegno, il contribuente dovrà comunque rispettare, anche nel corso del biennio concordato, gli obblighi contabili e dichiarativi. Nello stesso periodo il contribuente dovrà continuare ad emettere le fatture elettroniche e trasmettere telematicamente i corrispettivi.

In pratica non beneficerà di nessuna semplificazione contabile o dichiarativa ma soltanto del fatto che, indipendentemente dal reale andamento della sua attività nel biennio concordato, da certificare e dichiarare integralmente, liquiderà le imposte e i contributi previdenziali non sugli imponibili effettivi, ma su quelli concordati.

In questo senso il concordato biennale è una vera e propria scommessa con il fisco. Una volta pattuiti gli imponibili per il biennio successivo si tratterà di verificare, a posteriori, se ha vinto il fisco o il contribuente. In ogni caso, iva a parte, qualunque sia l'effettivo andamento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo i maggiori o i minori redditi rispetto a quelli pattuiti con l'ufficio saranno totalmente ininfluenti ai fini

delle imposte dirette, dell'Irap e dei contributi previdenziali.

Decadenza dal concordato

La legge delega prevede anche la possibilità che il patto biennale fra fisco e contribuenti possa interrompersi anticipatamente, ovviamente solo per colpa del secondo. Si prevede infatti la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative, ovvero abbia commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

La norma non indica altri elementi utili per comprendere quando tali violazioni o omissioni siano tali da far decadere il regime biennale. Spetterà ai decreti attuativi fissare questi limiti.

Considerazioni finali

Il successo del nuovo istituto passerà, essenzialmente, dal perimetro dei soggetti ammessi e dall'entità degli imponibili biennali che verranno proposti dagli uffici.

Se le pretese del fisco saranno troppo elevate, in pochi accetteranno la scommessa. Soprattutto in un contesto economico altamente volatile ed imprevedibile come l'attuale.

Una cosa però è certa. Se il concordato biennale avrà successo, il fisco avrà inserito un ulteriore tassello in quell'opera di disintermediazione fra i contribuenti e le categorie professionali che silenziosamente porta avanti ormai già da qualche anno tramite la continua implementazione delle dichiarazioni precompilate.

NUOVO REGIME PER I DOCUMENTI IN APPELLO TRIBUTARIO

DI STEFANO LOCONTE E GIANLUCA FLORIDDIA

Si prospetta l'introduzione di un nuovo regime per la produzione documentale nel giudizio di appello tributario. Questo è ciò che emerge dall'art. 19 del disegno di legge delega per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dopo le modifiche effettuate dal Senato.

Il comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. 546/92 (il quale accorda alle parti la possibilità di produrre documenti in appello) da sempre alimenta il dibattito tra gli operatori del settore. Da un lato, difatti, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito hanno, in più occasioni, messo in discussione tale disposizione. Numerosi sono stati agli argomenti addotti dai detrattori di tale previsione al fine di criticarne la portata: (i) dal diverso trattamento previsto per la medesima fattispecie nel processo civile, il quale, all'art. 345, prevede che non possono essere prodotti nuovi documenti in appello, salva l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto adempiere all'onere per causa ad essa non imputabile, (ii) al parziale contrasto con quanto recato dal comma 1 dell'art. 58, (iii) ancora, al regime delle spese di giudizio, le quali finirebbero per essere addossate in misura maggiorata (per via dell'espletamento del doppio grado) a carico della parte più diligente per via di un comportamento negligente di quella poi vittoriosa o frutto di un calcolo di convenienza processuale.

Tutte argomentazioni, però, rispeditate al mittente sia dalla Cassazione, la quale è ferma nel ritenere che l'art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna; sia dalla Corte Costituzionale che ha concluso per l'insussistenza di un principio costituzionale di uniformità di regolamentazione tra i diversi tipi di processo, per la legittimità dell'art. 58 in virtù della specialità del diritto tributario, anche processuale, tale da farlo prevalere sul paradigma normativo processualcivilistico, nonché per l'assenza di ogni disparità di trattamento posto che l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 58 è riconosciuto a favore di tutte le parti del giudizio.

In quadro normativo quale quello appena descritto, come già detto in principio, l'Esecutivo si è assunto l'impegno di modificare il regime della produzione documentale nel giudizio di appello tributario; proviamo a immaginare in quali termini.

Tenderemmo a escludere che venga introdotto un assoluto divieto di produrre nuovi documenti in appello e ciò per due preminenti ordini di ragioni. In primo luogo, poiché il processo tributario è un rito essenzialmente documentale e, come tale, riteniamo non verrà sottratta alle parti la facoltà di portare all'attenzione del giudicante la fonte di prova principe in un processo aventi tali caratteristiche (appunto, il docu-

mento). In secondo luogo, perché non occorre mai dimenticare che la lite tributaria non è una lite tra privati ma, piuttosto, una controversia nella quale l'oggetto della contesa è una "res" la cui acquisizione giova non tanto all'attore in senso sostanziale (l'Agenzia), bensì all'intera comunità: ovverosia, danaro destinato alla copertura della spesa pubblica. Se si tiene a mente ciò, allora, appare difficile immaginare un sistema nel quale non venga data possibilità alla parte pubblica di dimostrare fino all'ultimo la fondatezza delle proprie tesi.

A questo punto, la bussola che deve utilizzarsi per orientarsi nella previsione delle modifiche che potranno essere apportate è proprio la formulazione della lettera d) dell'art. 19, la quale impiega il verbo "rafforzare" (e non prevedere con assoluta certezza) il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo. In un quadro allo stato così vago e indefinito, pertanto, può provare a immaginarsi che tale rafforzamento verrà attuato mediante l'allineamento del rito tributario ai regimi attualmente operanti nel rito civile o in quello speciale del lavoro sul fronte documentale. In quello civile, ad esempio, l'art. 345 c.p.c. prevede quale unica esimente al divieto di produzione di documenti in appello la dimostrazione di una causa ostativa a tale produzione non imputabile alla parte che intende servirsi del documento. In quello lavoro, invece, i nuovi documenti in appello sono ammessi nel caso in cui gli stessi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa.

MITIGATO IL DOPPIO BINARIO PENAL-TRIBUTARIO

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

Doppio binario penal tributario mitigato: è quanto emerge dal ddl per la riforma fiscale approvato in via definitiva dalla Camera, dopo le modifiche apportate dal Senato, che all'art. 20 c. 1 lett. a) n. 3 richiede di rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale fac-

ciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi, e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale.

Il doppio binario. Le relazioni tra il processo penale e il processo tributario sono regolate dal principio del c.d. doppio binario, il quale ne implica l'autonomia. Prevede specificamente l'art. 20 dlgs 74/2000 che «Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione». E sebbene non siano mancate nel tempo pronunce giurisprudenziali che hanno affermato che l'accertamento di fatto effettuato in sede penale vincola il giudice tributario ove i fatti a base dei due processi siano i medesimi, in assenza di un intervento legislativo la rilevanza di una assoluzione per le sorti del contenzioso tributario è rimasta sinora incerta.

La novità. Adesso invece il ddl all'art. 20 c. 1 lett. a) n. 3, così come riscritto dal Senato, chiama il legislatore delegato a prevedere che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi.

L'art. 13 dlgs 74/2000. L'art. 13 c. 1 dlgs 74/2000, come modificato dal dlgs n. 158/2015, prevede che i reati di omesso versamento di ritenute certificate e iva, nonché di indebita compensazione di crediti non spettanti di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1 dlgs 74/2000, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Il pagamento integrale del debito prima dell'inizio del giudizio ai sensi del successivo art. 13-bis è richiesto peraltro, fuori dai suddetti casi di non punibilità e specificamente per i più gravi reati quali frodi fiscali e infede-

li e omesse dichiarazioni, anche per poter beneficiare di una diminuzione di pena (fino alla metà) e della non applicazione delle pene accessorie. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi del c. 3 dell'art. 13, qualora, prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, termine che il Giudice ha facoltà di prorogare una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario. Tuttavia, se decorso questo periodo, di massimo sei mesi, il debito non è estinto, il reato resta comunque configurabile, e il puntuale versamento delle rate successive non salverà il contribuente dalla condanna.

Ddl delega. Ora il ddl delega per la riforma fiscale prescrive al Governo di rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, richiedendo dunque di valorizzare le definizioni con la AE e il regolare pagamento delle rate.

ACCERTAMENTI SOFT PER LE SOCIETÀ CON POCHI SOCI

DI ANDREA BONGI

Accertamenti alle società a ristretta base societaria: la legge delega prova a delimitarne l'ambito applicativo. Una volta che la delega fiscale sarà efficace tali tipologie di accertamenti, particolarmente insidiose e difficili da contrastare, saranno ammesse soltanto nei casi di accertamento di componenti positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. In tutte le altre situazioni, stando al disposto normativo in commento, gli uffici non potranno far scattare, dall'accertamento presupposto effettuato alla società a ristretta base, gli accertamenti derivati ai pochi soci, presumendo la distribuzione in nero dei maggiori utili conseguiti e non dichiarati al fisco.

In ogni caso, si legge nella disposizione in commento, resta ferma la natura di reddito finanziario (dividendo) in relazione a quanto conseguito dai soci della ristretta base.

L'intento del legislatore è dunque meritorio. Si tratta di porre un freno al sovra-uti-

lizzo di questa particolare tipologia di accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, limitandoli alle sole ipotesi in cui, sulla base di elementi certi e precisi, si sia di fronte ad una base imponibile superiore a quella dichiarata.

Il legislatore finisce per recepire quello che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha già in massima parte recepito ovvero in mancanza di un maggior reddito accertato sulla società non si può presumere una sua successiva distribuzione in nero ai pochi o all'unico socio. Non sono rare tipologie di accertamenti sui soci della piccola SRL – in alcuni casi anche SPA – a fronte del disconoscimento, ad esempio, della deducibilità di un costo o di un altro componente negativo del quale non è però negata, dallo stesso ufficio accertatore, l'esistenza. In altre situazioni sono stati magari gli scostamenti agli studi di settore a costituire il tentativo di ribaltamento sui soci della presunzione di distribuzione in nero dei dividendi occulti. Nel momento in cui la legge delega esplicherà i suoi effetti queste tipologie di accertamenti sui pochi soci delle società di capitali, non saranno più consentiti. Un costo non deducibile, ma sostenuto, non genera maggiori utili distribuibili. Allo stesso modo un presunto maggior ricavo stimato sulla base di una funzione parametrica non può supportare, da solo, una seconda presunzione di distribuzione ai soci del maggior utile conseguito.

In un certo senso si può affermare che la disposizione contenuta nella delega fiscale assume, nello specifico ambito delle società di capitali a ristretta base partecipativa, la veste di una vera e propria interpretazione autentica che ne limita la portata applicativa. La norma in commento nulla dice invece in merito alla qualificazione stessa della società di capitali a ristretta base partecipativa. Ciò porta a ritenere che, salvo sorprese nei decreti attuativi, la definizione di tali società sarà rimessa al libero apprezzamento degli uffici, prima, e dei giudici tributari, dopo. Al momento, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza, una società di capitali (non trasparente fiscalmente) è considerata a ristretta base quando i soci non sono più di tre/quattro e sono, in aggiunta, legati fra loro da vincoli di parentela o di affari.

Sul tema in oggetto occorre anche riflettere sul fatto che, sulla base delle modifiche apportate al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società di capitali, l'accertamento sui pochi soci persone fisiche sta diven-

tando ormai sempre più residuale. La tassazione alla fonte dei dividendi conseguiti dalle persone fisiche, finisce infatti per limitare alla società a ristretta base tutta la problematica fiscale relativa ai maggiori utili da tassare e alle mancate ritenute sui conseguenti dividendi, distribuiti in nero, ai pochi soci.

MULTINAZIONALI TASSATE CON ALIQUOTA DEL 15%

DI **MATTEO RIZZI**

Dal 2024, le multinazionali con un fatturato di almeno 750 milioni di euro saranno soggette a un'aliquota minima del 15%. L'articolo 3 della legge delega fiscale stabilisce le linee guida per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario e, in particolare, alla lettera e) prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che definisce un livello globale minimo di tassazione per i gruppi multinazionali e nazionali di imprese nell'Unione europea. Tale approccio si basa sulle linee guida tecniche dell'Ocse relative all'imposizione fiscale minima a livello internazionale come stabilito nell'accordo a due pilastri per la riforma del fisco internazionale deciso ad ottobre 2021. La delega ha l'obiettivo di introdurre l'imposta minima nazionale per tutte le imprese collocate in Italia e facenti parte di un gruppo multinazionale o nazionale, qualora siano soggette a una tassazione sotto la soglia del 15%. Inoltre, sarà predisposto un regime sanzionatorio, in linea con le norme vigenti per le imposte sul reddito, per le aziende che non rispettano gli obblighi legati all'imposizione fiscale minima per i gruppi multinazionali e nazionali di imprese. È prevista anche l'implementazione di sanzioni efficaci e deterrenti nel caso di violazioni degli adempimenti informativi correlati. La lettera f), inoltre, si focalizza sulla semplificazione e razionalizzazione del regime fiscale per le società estere controllate (controlled foreign companies). Questo comporta una revisione dei criteri per determinare il reddito soggetto a tassazione in Italia e un allineamento della normativa con l'introduzione dell'aliquota minima.

Residenza fiscale. La lettera c) prevede una revisione della disciplina sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, in modo da collegare

l'imposizione in modo più coerente con le norme internazionali e le convenzioni di evitare la doppia imposizione. Questo rivedrà anche la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. In questo contesto, rileva il dossier del servizio studi di Camera e Senato, sarebbe importante esaminare in che modo la disciplina attuale sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli altri enti "potrebbe non essere in linea con le migliori pratiche internazionali e le convenzioni firmate dall'Italia per evitare la doppia imposizione". In aggiunta, l'espansione dell'e-commerce internazionale e la fornitura di servizi telematici senza una presenza fisica fisica "hanno richiesto una revisione dei concetti di base per l'imposizione fiscale", come il concetto di "stabile organizzazione", per adeguarli alla nuova realtà economica. Questo ha portato le istituzioni internazionali a cercare accordi specifici per armonizzare le basi imponibili e limitare la concorrenza fiscale tra i paesi, con l'obiettivo di evitare la creazione di paradisi fiscali. Ma la mancanza di coordinamento delle politiche fiscali ha portato a una concorrenza fiscale "intensa" tra i paesi a livello mondiale, "con una progressiva riduzione dei livelli di tassazione sulle imprese nel corso degli anni". Questa tendenza "ha causato perdite significative di entrate per i paesi, superando gli effetti dell'elusione fiscale". Un punto centrale è quindi il concetto di "stabile organizzazione", che è fondamentale per stabilire l'obbligo di tassazione dei redditi in Italia. La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva apportato modifiche significative alla disciplina della stabile organizzazione e ai criteri per determinarne la presenza, ridefinendo le tradizionali categorie di "stabile organizzazione materiale" e "stabile organizzazione personale". L'obiettivo era alleggerire la connessione tra la presenza fisica di un'attività nel territorio italiano e la sua soggezione alla normativa fiscale. Un cambiamento importante è stato l'introduzione della possibilità di riconoscere una stabile organizzazione in Italia anche quando una significativa e continua presenza economica nel paese non si manifesta con una presenza fisica tangibile (nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR). In relazione ai regimi speciali per coloro che trasferiscono la residenza in Italia, negli ultimi anni sono state attuate diverse misure per attrarre risorse umane nel paese, offrendo agevolazioni legate al trasferimento della residenza. Particolarmente rilevante è il regime speciale per i lavoratori "im-

patriati" (D. Lgs. n. 147 del 2015), che ha subito varie modifiche nel tempo. Il regime ha introdotto significative riduzioni dell'Irpef per i lavoratori che, non avendo risieduto in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, decidono di trasferire la residenza nel paese. Nel corso del tempo, il regime è stato rafforzato dalla legge di bilancio 2021, che ha esteso i benefici anche ai soggetti che avevano trasferito la residenza in Italia prima del 2020. D'altro canto, la legge di bilancio 2022 ha ampliato le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (articolo 1, comma 763 della legge n. 234 del 2021).

Competitività sul piano internazionale. La lettera d) attribuisce al Governo il compito di promuovere l'introduzione di misure mirate a rendere il sistema di imposizione sul reddito più competitivo a livello internazionale. Queste misure devono essere conformi ai criteri stabiliti dalla normativa europea e alle raccomandazioni dell'Ocse. Nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato e dei principi che regolano la concorrenza fiscale responsabile, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi per gli investimenti o il trasferimento di capitali in Italia, al fine di stimolare le attività economiche nel paese. Tuttavia, è essenziale che siano implementate misure adeguate per prevenire qualsiasi forma di abuso legata a tali incentivi. Rispetto del diritto Ue e regole Ocse. In conformità con la disposizione enunciata nella lettera a) del comma 1, il governo è autorizzato ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di tutela dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Questo adeguamento terrà conto dell'evoluzione della giurisprudenza europea nell'ambito delle questioni tributarie.

Di conseguenza, nell'ottica delineata dalla lettera b), si intende garantire l'omogeneità dell'ordinamento interno con le raccomandazioni promosse dall'Ocse nell'ambito del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting).

SALTO DI QUALITÀ SULLE IMPOSTE DOGANALI

DI SARA ARMELLA

La legge delega per la riforma fiscale introduce alcune previsioni specifiche per il settore doganale, confermando il

ruolo strategico di questa specializzazione del diritto tributario, la cui funzione è regolamentare gli scambi internazionali e prevedere, in relazione a essi, diversificate forme di tassazione. La delega realizza dunque un significativo salto di qualità rispetto alla precedente riforma fiscale, in cui il settore doganale non era neppure contemplato, ponendo in primo piano la fiscalità degli scambi internazionali, sempre più importante per il gettito fiscale prodotto e per il ruolo di primo piano acquisito dalle imprese italiane nel commercio globale.

L'articolo 11 prevede, anzitutto, il riassetto del quadro normativo, attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni vigenti. Attualmente è compito dell'interprete comprendere quali norme, contenute nel Testo unico della legge doganale del 1973 e in varie altre fonti normative, alcune addirittura di fine '800, non sono state superate dalla prevalente normativa europea. L'allineamento con il codice doganale dell'Unione e le altre norme europee del settore risulta necessario, nell'ottica di un moderno rapporto tra fisco e contribuente e per agevolare la compliance delle imprese. Vi è da rilevare, tuttavia, che tale intervento sarà reso più complesso dal progetto di nuovo codice doganale avviato da Bruxelles: la Commissione europea nei mesi scorsi ha presentato un ambizioso progetto di riforma del codice doganale del 2016 di cui si dovrà tenere conto, onde evitare di dover poi mettere nuovamente mano alle norme doganali nazionali.

La delega prevede inoltre il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, con l'obiettivo di rendere del tutto informatizzati i servizi alle imprese, aspetto di grande rilievo anche nell'ottica di attrazione degli investimenti nel nostro Paese. Molto importante è il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli, che consiste in una piena integrazione dei controlli alla frontiera, evitando quei colli di bottiglia che vengono a crearsi a causa della convergenza di più controlli pubblici sui prodotti. Da tenere presente, infatti, che per effettuare un'operazione di import-export gli ope-

ratori devono presentare fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo informazioni spesso identiche e ripetitive per ottenere autorizzazioni o licenze: lo Sportello unico, da molti anni atteso nella sua concreta attuazione, ruota intorno al principio di trasmettere tutti i dati a un'unica interfaccia pubblica, riducendo gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento. La delega pone inoltre l'obiettivo dell'accrescimento della qualità dei controlli doganali, migliorando il coordinamento tra tutte le amministrazioni che concorrono all'espletamento delle operazioni internazionali. Il commercio elettronico e la crescente interdipendenza delle imprese ha enormemente incrementato il numero delle operazioni doganali, sia in uscita che in ingresso: le metodologie di accertamento più moderne si basano sul principio di analisi dei rischi, operando controlli solo sulle operazioni che evidenziano maggiori fattori di rischio di evasione o frode, il che rende necessario un rafforzato sistema di informazioni sui soggetti coinvolti nella catena logistica e sui traffici.

Anche l'art. 18 della legge delega introduce principi particolari per le violazioni della normativa doganale, con una complessiva revisione delle norme attuali, sia con riguardo alle sanzioni amministrative che a quelle penali.

La revisione delle sanzioni dovrà essere ispirata ai principi europei e, in particolare, alla proporzionalità.

LA DELEGA FISCALE RAFFORZA LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

DI ANDREA BONGI

Le disposizioni contenute nella legge n.212 del 2000 assumeranno infatti il rango di principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. L'approvazione della legge delega di riforma del sistema fiscale, impegna il legislatore delegato anche ad introdurre

nello statuto del contribuente nuovi principi nonché a rafforzare quelli già esistenti, con l'obiettivo di ripristinare equità fra il fisco ed i contribuenti.

Tra le principali modifiche da introdurre nella legge n.212 del 2000, la delega fiscale prevede: il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, della certezza del diritto e la razionalizzazione dell'istituto dell'interpello tributario.

Il nuovo statuto del contribuente dovrà disciplinare anche l'istituto della consulenza giuridica che, pur restando distinto dall'interpello, costituirà una nuova modalità di approccio fra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti. Anche la figura di garanzia dei contribuenti, introdotto dalla legge n.212 del 2000 e più volte modificata nel corso del tempo, dovrà essere totalmente rivista.

Al posto degli attuali garanti dei contribuenti operanti su base regionale, la legge delega prevede l'istituzione di un unico Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico, con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

Anche il diritto all'accesso agli atti del procedimento tributario da parte dei contribuenti, dovrà essere totalmente rivisto nell'ottica di renderlo più semplice ed efficace possibile. Attualmente infatti tale diritto, pur essendo tecnicamente esercitabile in virtù del richiamo alla disciplina amministrativa generale (legge n.241/1990), resta nei fatti spesso disatteso di fronte a veti e ostacoli frapposti allo stesso dagli enti accertatori. Da superare anche le attuali dicotomie e discrasie esistenti nel nostro ordinamento in materia di applicazione del contraddittorio preventivo nelle varie tipologie di accertamenti.

La delega fiscale prevede infatti la necessità di introdurre una generale applicazione del principio del contraddittorio, a pena di nullità degli atti emanati in suo difetto.

Anche le cause di invalidità degli atti impositivi e della riscossione dovranno essere oggetto di profonda rivisitazione nell'ottica di uniformarne la disciplina,

restituendo così chiarezza al sistema tributario.

La legge delega ha disposto anche la necessità di potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone il raggio di azione e le sue conseguenze.

L'autotutela dovrà essere infatti esercitata dagli stessi uffici in presenza di errori manifesti anche nel caso in cui gli atti viziati dagli stessi siano già divenuti definitivi.

Se nelle medesime situazioni l'ufficio non esercita il potere di autotutela potrà farlo il contribuente.

In tali situazioni, il diniego o la mancata risposta dell'ufficio all'istanza di autotutela, potranno formare oggetto di impugnativa presso le corti di giustizia tributaria, con limitazione però della responsabilità dei funzionari dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte di natura dolosa. Gli obiettivi di rafforzamento dello statuto del contribuente, posti dalla legge delega, sono dunque ambiziosi. La concreta realizzazione viene rimessa, in toto, ai successivi decreti attuativi. Soltanto questi ultimi diranno se alla fine dell'iter riformatore si sarà riequilibrato, almeno in parte, il rapporto fra il fisco e i contribuenti che allo stato attuale appare totalmente sbilanciato a favore del primo.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IMPEGNATA NELLA LOTTA ALL'EVASIONE

DI ANDREA BONGI

Sarà un'intelligenza artificiale rispettosa dei diritti dei contribuenti, la vera protagonista della riforma fiscale. Nella legge delega approvata in via definitiva lo scorso 4 agosto spicca, infatti, nella parte relativa ai principi generali del nuovo diritto tributario, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono costantemente nell'anagrafe tributaria, nelle banche dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, da realizzare attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche e alle soluzioni di intel-

ligenza artificiale che dovranno però essere utilizzate nel pieno rispetto delle normative sulla tutela della privacy.

Si tratta di uno snodo centrale della riforma dal cui successo dipendono sia le future campagne di compliance fiscale – in buona parte basate sul ricorso sempre più massiccio al c.d. adempimento collaborativo – sia la possibilità di ridurre l'importo dell'evasione su base annua. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale dovrà dare risultati anche in tema di potenziamento dell'analisi del rischio fiscale e della piena interoperabilità delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ipotizzato dalla riforma fiscale ha una valenza non solo repressiva ma anche propositiva. Deve infatti consentire l'aggiornamento e l'introduzione di nuovi istituti, anche premiali, che siano in grado di accrescere e incentivare forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Le tecnologie informatiche che verranno utilizzate a questi scopi, precisa puntualmente la legge delega, dovranno rispettare anche la normativa eurolunitaria posta a salvaguardia dei dati personali dei contribuenti.

Sotto quest'ultimo aspetto la delega fiscale si pone in un ambito totalmente opposto a quello previsto nella legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019) nella quale, stante l'innalzamento della lotta all'evasione a priorità nazionale, si è prevista la possibilità di derogare o rinviare nel tempo, l'esercizio di alcuni diritti previsti dalla normativa sulla Privacy. Limitazione e compressione dei diritti dei contribuenti che è stata poi puntualmente disciplinata nel successivo decreto attuativo del 28 giugno 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze, in materia di pseudonimizzazione dei dati dei contribuenti e di analisi del rischio sull'anagrafe dei rapporti finanziari. Quest'ultimo cambio di passo contenuto nella legge delega conferma una sorta di ripensamento del legislatore sulle modalità e le garanzie con le quali l'intelligenza artificiale debba, e possa, essere utilizzata in ambito fiscale.

Il richiamo alla disciplina eurounitaria in materia di salvaguardia dei dati personali dei contribuenti, dovrebbe risolvere una delle questioni primarie che stanno alla base dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito del procedimento tributario: l'esplicitazione delle regole di funzionamento degli algoritmi utilizzati. La giurisprudenza comunitaria ha infatti già avuto modo di precisare come, nel caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi – quale quello tributario – al cittadino/contribuente deve essere esplicitato, con termini semplici e comprensibili, il funzionamento degli algoritmi e delle tecniche informatiche utilizzate per il suo caso. Tale giurisprudenza di matrice comunitaria è già stata recepita a livello nazionale con la famosa sentenza del Consiglio di Stato n.2270/2019. Ecco allora che la legge delega spinge per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito fiscale nel rispetto della normativa eurounitaria posta a salvaguardia dei dati personali.

Saranno i prossimi decreti attuativi della delega che dovranno declinare, con il giusto equilibrio, l'utilizzo degli algoritmi nei processi di selezione e analisi del rischio fiscale.

PROFESSIONISTI PROTAGONISTI (A METÀ) NELLA DELEGA FISCALE

DI GIULIANO MANDOLESI

I lavoratori autonomi incassano infatti la rateizzazione del secondo acconto delle imposte, il taglio delle ritenute d'acconto, la priorità nell'abrogazione dell'irap (per gli studi associati) e la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione.

Restano però tagliati fuori da tutte le disposizioni che riducono il carico fiscale in caso di investimenti e assunzioni compresa l'eventuale maggiorazione della deducibilità dei costi del lavoro o gli ammortamenti potenziati per investimenti qualificati.

Il secondo acconto a rate.

Tra i principali interventi che riguardano (anche) i lavoratori autonomi c'è la progressiva introduzione della mensilizzazione dei versamenti irpef che si sostanzierà nella possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte il cui versamento è attualmente previsto il 30 novembre di ogni anno in unica soluzione.

Ritenuta d'acconto verso la riduzione.

Nel testo approvato si prevede un doppio intervento sulla ritenuta d'acconto. Il primo è generico e disciplinato di corredo all'articolo che introduce la citata mensilizzazione dei versamenti delle imposte e annuncia una generica riduzione della ritenuta. Il secondo invece prevede una riduzione ad hoc per i professionisti che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori. Mentre il primo intervento sarebbe semplice e lineare, il secondo invece rischia di rivelarsi l'ennesima complicazione fiscale dovendo i professionisti verificare ed attenersi ad un parametro (tutto da disciplinare) per fruire della riduzione.

Acquisto e leasing di immobili equiparati.

Nella delega si punta ad eliminare la disparità di trattamento fiscale tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale. Attualmente infatti nel primo caso, l'acquisto in proprietà, i costi (gli ammortamenti) non risultano deducibili nel secondo invece (i canoni) sì.

Neutrali le aggregazioni.

Attualmente molte delle operazioni che consentono l'aggregazione e la riorganizzazione dell'attività svolta da/tra professionisti sono illogicamente considerate realizzative ai fini fiscali.

Il Governo mira ad eliminare questa discrasia sancendo la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra profes-

sionisti.

Corsia preferenziali per l'abrogazione dell'Irap.

L'eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (con la correlata istituzione di una sovraimposta ires) sarà prioritariamente effettuata nei confronti delle società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Niente agevolazioni per investimenti e assunzioni.

Tranne nei casi di svolgimento dell'attività attraverso una società tra professionisti, i lavoratori autonomi restano esclusi dalle disposizioni (concesse ai soli soggetti ires) che prevedono riduzioni del carico fiscale in caso di investimenti qualificati o in nuove assunzioni.

Le agevolazioni IRES sono di due tipologie, alternative tra loro, che prevedono in caso di investimento nei citati elementi (beni e lavoro) o una riduzione diretta dell'aliquota IRES oppure un potenziamento fiscale del valore dell'investimento (aumento dell'ammortamento o del costo).

Mentre la prima modalità non sarebbe facilmente applicabile ai lavoratori autonomi poiché soggetti all'irpef progressiva, la seconda invece potrebbe essere facilmente integrata in fase di calcolo delle imposte (come già accaduto con il super ammortamento).

TREDICI COMMISSIONI PER SCRIVERE LA RIFORMA

DI CRISTINA BARTELLI

Tredici commissioni in cui siederanno circa 170 esperti della fiscalità. A supervisionare un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria. Quest'ultimo, che sarà la vera e propria cabina di regia, si articolerà nel comitato di coordinamento generale, e in una segreteria tecnica.

È questa l'ossatura delle professionalità del mondo tributario che contribuirà a costruire l'attuazione della legge delega di riforma fiscale. La ripartizione è in un decreto firmato ieri dal viceministro Maurizio Leo e sottoposto all'attenzione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. I tempi sono strettissimi e per il gotha del fisco italiano chiamato a dare il proprio contributo alla riscrittura delle norme sarà un agosto di lavoro, considerato che al 20 settembre i lavori delle 13 commissioni dovranno essere coordinati, conclusi e inviati alla presidenza del consiglio e al ministero dell'economia. La partecipazione alla scrittura del nuovo fisco è, precisa il decreto, gratuita e senza rimborsi.

Il centro decisionale, il cervello dell'attuazione risiede nel Comitato di coordinamento generale. Presiede il tutto il viceministro Maurizio Leo, alla sua destra fiscale si colloca il direttore del dipartimento delle finanze, Giovanni Spalletta, e alla sua sinistra il direttore del neo dipartimento della giustizia tributaria Fiorenzo Sirianni. Accanto ai vertici della fiscalità del ministero dell'economia ci sono Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'agenzia delle entrate, Roberto Alesse, direttore dell'agenzia delle dogane e il capo della Guardia di finanza Andrea De Gennaro.

Le commissioni di lavoro sono 13 per ogni aspetto che dovrà essere dipanato della legge delega. La commissione più numerosa è quella sull'Irpef che dovrà garantire tra le altre indicazioni quella della progressività dell'imposta, seguita per presenze dalla commissione che si dedicherà alla scrittura delle disposizioni in tema di Ires. Come detto i lavori dovranno essere chiusi al 20 settembre. Il Comitato di coordinamento generale ne verificherà la coerenza complessiva con i principi ed i criteri direttivi, generali e specifici, stabiliti dalla legge delega. Ci sarà anche una valutazione degli elaborati trasmessi dei testi unici e del codice.

Il compito della sintesi è affidato alla segreteria tecnica composta da, si legge nel provvedimento «Cons. Italo Volpe, dal Cons. Umberto Maiello, dal Cons. Antonella Lariccia, dal Dott. Edoardo Arrigo, dal Dott. Renato Loiero, dal Dott. Maria Teresa Monteduro e dal Gen. Carlo Ragusa».

Il testo della riforma fiscale

ItaliaOggi pubblica il testo della legge delega di riforma del sistema fiscale approvato in via definitiva dal parlamento il 4 agosto

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi tra-

smessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e

l'elusione fiscale, anche attraverso:

1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;

e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:

1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;

2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;

3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;

f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi

di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011; 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Art. 3.

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori

principi e criteri direttivi generali:

a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;

b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;

c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;

d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;

e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

Capo II STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e cri-

teri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;

2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;

3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la conte-

stuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

**TITOLO II
I TRIBUTI**

**Capo I
LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA
REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Art. 5.
(Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema di imposizione
sui redditi delle persone fisiche)**

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:

2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità

per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;

4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

b) per i redditi agrari:

1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;

c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di

estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;

d) per i redditi di natura finanziaria:

1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria;

2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;

4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;

5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;

6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;

7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;

9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;

10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla forma-

zione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;

f) per i redditi di lavoro autonomo:

1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:

2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;

2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRÈS, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate al-

la predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

h) per i redditi diversi:

1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cam-

biamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;

g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea; 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei cri-

teri vigenti in materia di IRAP;

b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 9.

(Ulteriori principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni

siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla

scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avvicinamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;

n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Capo II GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10. (Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,

dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;

c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;

f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;

g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;

h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in

materia doganale;

b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;

c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;

d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo;

Capo III I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Art. 13. (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 14. (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi

premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Capo IV I GIOCHI

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti

legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del temperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»);

e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni

in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relati-

va raccolta;

o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

TITOLO III I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I I PROCEDIMENTI

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: Ø

a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;

b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di ver-

samento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

Øf) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;

g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;

h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;

i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;

m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;

p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;

q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;

r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette.

te sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

4) estensione del livello di maggiore tutela previ-

sto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi;

f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;

2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;

3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;

1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocazione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato

di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predefinito lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;

h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e

dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;

3) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

4) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

10.1) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;

c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

d) modificare progressivamente le condizioni di

accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;

f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

1) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deli-

berazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

g) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

i) al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;

l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

m) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopresse.

Capo II LE SANZIONI

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;

2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del de-

bito di imposta;

3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

5) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;

b) per le sanzioni penali:

1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;

2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

c) per le sanzioni amministrative: 1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi.

5) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato; 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di

cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;

2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

c) il riordino e la revisione della disciplina sanzio-

natoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.

TITOLO IV TESTI UNICI E CODICI

Art. 21. (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22. (Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Art. 23. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.